

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE  
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND

---

II. LEGISLATURA  
II. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 128<sup>a</sup><sub>te</sub> SITZUNG  
17-7-1956

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 204:

“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia,,

*pag. 28*

Gesetzentwurf Nr. 204:

“Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 20. August 1954, Nr. 25 über die Wiedererrichtung der wechselseitigen Landes-Krankenkassen“.

*Seite 28*

**Presidente: Dott. SILVIUS MAGNAGO**

**Vicepresidente: Avv. RICCARDO ROSA**

Ore 10.10.

**PRESIDENTE:** La seduta è aperta. Appello nominale.

**PRUNER (Segretario - P.P.T.T.):** (*fa l'appello nominale*).

**PRESIDENTE:** Lettura del processo verbale.

**PRUNER (Segretario - P.P.T.T.):** (*legge il processo verbale*).

**PRESIDENTE:** Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Prosegue la discussione sul **punto 10 all'Ordine del giorno:** Disegno di legge n. 204: « *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, sulla ricostituzione delle Casse Mutue Provinciali di Malattia* ».

Inizia la discussione sull'art. 3.

### Art. 3

All'art. 11 è aggiunto il seguente comma:

« *Alle riunioni del comitato mandamentale partecipano i Capi delle agenzie delle Casse, con funzioni di segretario* ».

A questo art. 3 sono stati presentati due emendamenti. Emendamento a firma Benedetti, Fronza, Bruschetti, aggiuntivo al testo proposto all'art. 3, del seguente tenore: « I comitati mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro nominati... ».

Emendamento Schatz, Brugger, Forer, Unterriechter, che dice: il secondo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente: « I comitati mandamentali sono composti da quattro rappresentanti dei lavo-

ratori e due rappresentanti dei datori di lavoro ecc. I comitati dovranno adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa di Malattia nel rispettivo mandamento ».

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Lei aveva letto « alle riunioni del comitato mandamentale partecipano ». Vorrei fare osservare che in sede di Commissione è stata apportata e accettata una modifica; cioè, al posto di « partecipano », è posta la parola « assistono ».

**PRESIDENTE:** Accolta dalla maggioranza?

**MOLIGNONI (P.S.D.I.):** Sì.

**PRESIDENTE:** La Commissione propone di sostituire la parola « partecipano » con « assistono ». E' posto ai voti questo emendamento: unanimità.

E' aperta la discussione sugli altri emendamenti.

**BERTORELLE (Assessore alle attività sociali - D.C.):** La Giunta è favorevole agli emendamenti, con queste osservazioni. Per quanto riguarda l'emendamento di Fronza e Benedetti che tende a portare da 3 a 5 i membri dei comitati mandamentali, la Giunta stessa ed il sottoscritto si rendono conto dell'opportunità di aumentare il numero dei membri dei comitati mandamentali, particolarmente in provincia di Bolzano, dove occorre tenere conto non solo della consistenza dei gruppi linguistici, ma anche della partecipazione alle diverse organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ed anche del fatto che nelle stesse organizzazioni sindacali ci sono i rappresentanti di lingua italiana e quelli di lingua tedesca. Un maggior numero quindi di membri consentirà una maggiore partecipazione alla vita ed all'attività dei comitati mandamentali.

La Giunta è anche d'accordo sull'emendamento proposto dal cons. Schatz per quanto riguarda la composizione dei comitati mandamentali. La formula che avevo preveduto io era questa: «La composizione dei comitati mandamentali dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa mutua di malattia nell'ambito dell'agenzia». E' la stessa cosa, mi pare.

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): La stessa identica cosa!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Adesso fate quello che credete, il concetto è quello. C'è solo un punto che desidero chiarire. Mentre nell'emendamento Fronza si parla di un aumento dei membri da 3 a 5, nell'emendamento Schatz si parla di un aumento da 3 a 6, se ho ben capito. Ora penso che sia eccessivo raddoppiare il numero dei consiglieri, penso che si raggiunge ugualmente lo scopo aumentando di due, per quanto riguarda quelle esigenze che avevo espresso, specialmente in provincia di Bolzano. Fra l'altro, anche se non hanno compilati deliberativi, nei comitati si cerca sempre di mantenere un numero di componenti dispari. Pregherei quindi di accettare l'aumento del numero a 5.

Tecnicamente poi, penso sia opportuno rivedere tutto l'articolo, perchè vi troviamo ben tre modifiche. Invece di dire «all'art. 11 è aggiunto il seguente comma», dire «l'art. 11 è sostituito con il seguente», che leggo, se i Consiglieri vogliono seguire, per vedere se corrisponde alle intenzioni di tutti.

«L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«I Comitati mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle province in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse.

«I Comitati mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

«I Comitati mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti nominati in seno ai Comitati stessi.

«I componenti dei Comitati durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

«Alle riunioni del Comitato mandamentale assistono i Capi dell'agenzia della Cassa, con funzione di segretario.

«La composizione dei Comitati dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa mutua di malattia nell'ambito dell'agenzia».

Questo cambierà tutto l'articolo perchè ci sono questi tre cambiamenti.

PRESIDENTE: L'Assessore ha fatto una proposta che ha tenuto conto di ambo gli emendamenti in un certo senso, e con la quale si modifica tutto l'articolo.

BENEDETTI (D.C.): Per dire che la proposta è nata un po' dalla nuova impostazione dettata dalla legge che abbiamo approvato qualche anno fa, vale a dire di avvicinare sempre più l'ente ai lavoratori e con ciò far partecipare sempre più i lavoratori alla vita dell'ente, creando quella fiducia e quel rapporto tra amministrati e amministratori, che determini veramente una nuova atmosfera nella vita delle Casse di malattia.

Da un attento esame abbiamo dovuto constatare che la rappresentanza nei comitati mandamentali è assai proficua sul piano di una stretta collaborazione per quanto concerne il perfezionamento dei servizi delle varie agenzie in sede locale, ma dovremo anche considerare l'aspetto negativo dato dall'assenza in quasi tutti i comitati mandamentali del rappresentante del settore agricolo. Quindi l'aumento da tre a 5 è, vorrei dire, richiesto proprio per dare la possibilità di una rappresentanza in questi enti periferici ad un settore che ha la sua importanza e che fino ad oggi è stato quasi totalmente trascurato. Va notata a questo riguardo la difficoltà di mantenere sullo stesso piano la rappresentanza degli assistiti e la rappresentanza dei datori di lavoro, e perciò mi è parso inopportuno fermarmi all'aumento del numero da tre a quattro dei rappresentanti nei comitati mandamentali, aumentando il numero dei lavoratori e spostando in questo modo la caratura interna delle rappresentanze. Arrivare a cinque era opportuno sia perchè, ripetendo la con-

siderazione dell'Assessore, vale la pena di mantenere un numero dispari all'interno di questi consigli e comitati, sia perchè non spostava eccessivamente quella caratura interna di rappresentanza fra lavoratori e datori di lavoro. Disposto, per quanto mi riguarda, ad accettare una qualsiasi commissione interna tale che possa dare la stessa struttura, la stessa rappresentanza interna fra gli uni e gli altri in seno al comitato mandamentale.

FORER (S.V.P.): Credo che Schatz abbia fatto la proposta di aumentare il numero dei componenti il comitato mandamentale per quel che riguarda i lavoratori per un motivo semplicissimo: lui riteneva che forse sarebbe più facile formare il comitato stesso, perchè più o meno si potrebbero formare agevolmente i sindacati, cioè la rappresentanza ufficiale dei lavoratori. Ritengo che questo sia stato l'unico motivo per cui Schatz ha proposto di aumentare fino a quattro; credo non ci sia nessun motivo per non accogliere il punto di vista dell'Assessore inteso a non aumentare eccessivamente e a limitarsi al numero tre.

Ma ho preso la parola per un altro motivo: se è andata smarrita quella proposta di modifica che avevo presentato alla Presidenza, ne presenterò un'altra. Avevo fatto la seguente proposta: è pur vero che in Commissione ero d'accordo con tutti gli altri membri di nominare il Capo ufficio dell'agenzia come segretario del comitato, però, ripensandoci sopra e vedendo accettato l'aumento dei membri del comitato, ritengo sia giusto nominare come segretario uno del comitato stesso. Il motivo è semplicissimo: il comitato dovrebbe, per quelle poche competenze che ha, sorvegliare l'andamento e funzionamento delle prestazioni, il funzionamento dei servizi nell'ambito dell'agenzia, e ritengo che tanto il comitato stesso come il Capo agenzia si troveranno a disagio se non c'è altra possibilità di convocare il comitato se non con la presenza del Capo agenzia. Ho fatto la proposta che in seno al comitato venga eletto un membro che funga da segretario: penso sia facilissimo entro la cerchia di cinque persone trovare una persona adatta. Naturalmente loro, e forse sarebbe bene inserirlo nella legge, dovrebbero poter chiamare a dare spiegazioni e informazioni il segretario dell'agenzia, ma non credo sia opportuno che

il Capo agenzia sia l'unico che possa fare il segretario di questi comitati.

PRESIDENTE: L'emendamento c'è, però parla dell'art. 11 mentre si riferisce all'art. 3, fra parentesi. Perciò sono stato tratto in inganno e ho messo alla pagina dell'art. 11. Lo leggiamo: « Un membro eletto nel seno del comitato funge da segretario ». Questo formerebbe un comma a parte.

FORER (S.V.P.): Non sostitutivo della proposta fatta all'art. 3; c'è una proposta aggiuntiva da parte dell'Assessore all'art. 3, e tale proposta modificativa dovrebbe essere sostituita dalla proposta nostra.

PRESIDENTE: Il testo della legge o la nuova proposta dell'Assessore?

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Per quanto riguarda il nuovo emendamento presentato da Forer non ho difficoltà ad accettare il principio che il capo della gestione non funga da segretario, ma mi pare che lei voglia dire due cose. Primo, che il capo agenzia non funga da segretario, secondo, che uno dei membri funga da segretario. Quindi l'emendamento potrebbe venir modificato e suona così nella legge: « alle riunioni dei comitati mandamentali assistono i capi delle agenzie delle Casse ».

NARDIN (P.C.I.): Se richiedi!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): « Assistono », in Commissione abbiamo sempre detto « assistono ».

NARDIN (P.C.I.): Non fa il segretario? Con che funzione assistono?

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Adesso discutiamo sulla questione. Forer presenta questa proposta che il Capo dell'agenzia, cioè il funzionario, assista alle sedute.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Se richiesto!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e Sanità - D.C.): Non ha detto questo, bensì che assista ma non con funzione di segretario, che il

segretario sia un altro. Personalmente non ho niente in contrario, per me è indifferente che sia il segretario o non sia il segretario. Solo penso che è anche opportuno che assista alle sedute, questo lo dico per esperienza del funzionamento del comitato mandamentale nella provincia di Trento, dove queste persone si riuniscono in una stanza, stanno lì 2 o 3 ore a parlare e a discutere sui problemi della Cassa, e se ne vanno, il Capo agenzia non ne sa niente e tutto rimane come prima. Viceversa occorre che ci sia questo contatto con il Capo agenzia; che abbia la veste di segretario o no non importa, ma siccome il responsabile dell'agenzia è lui, se lo estraniare dal lavoro del comitato mandamentale praticamente poi non avrete altra possibilità che quella di far giungere proteste, lamentele, istanze alla sede provinciale, la quale ha tutt'altre cose da pensare e le lascerà lì. Quindi questo collegamento fra comitato e Capo agenzia per conto mio è necessario. Che poi si raggiunga o no l'accordo tra i membri del comitato mandamentale e il Capo agenzia, questa è un'altra cosa che è rimessa alla discrezione, all'attività dei membri del comitato.

Circa l'altra proposta, di stabilire che uno dei cinque membri del comitato mandamentale funga da segretario, non ho difficoltà, soltanto che ritengo superfluo stabilirlo nella legge perchè si possono benissimo mettere d'accordo: uno viene nominato presidente e un altro segretario. Forse è anche superfluo.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Vorrei ritornare un momento sulla questione « caratura », come diceva poc'anzi e bene il cons. Benedetti. « Dunque, l'aumento in sostanza dei componenti di questo comitato mandamentale noi lo proponiamo e lo accettiamo per ragioni di funzionalità », se non ho capito male. Ed allora sono d'accordo che questo possa avvenire, ma sono altrettanto preoccupato che si mantenga quella che era la proporzione iniziale, perchè non vedrei la ragione, per ragioni di funzionalità, di alterare quella che era la proporzione prima esistente. La proporzione era questa: di uno sta a due, ed ora si proporrebbe tre a uno, che non mantiene la proporzione precedente, mentre la manterrebbe esattamente, dal punto di vista squisitamente aritmetico, il quattro

a due, proposto dai cons. Schatz e Forer. Per cui sarei senz'altro per quest'ultima proporzione, che mantiene inalterata la proporzione preesistente, e ravviserei inoltre l'opportunità dell'aumento dei consiglieri, in quanto darebbe più ampia possibilità di rappresentanza alle singole organizzazioni che si presentano nell'agone elettorale, perchè presupposto fondamentale rimane sempre che fra un mese o un mese e mezzo avremo il sistema elettivo di queste Casse.

BRUGGER (S.V.P.): Per quanto riguarda la presa di posizione dell'Assessore competente all'emendamento Forer, proporrei che l'emendamento venisse modificato in questo senso: « Alle riunioni del comitato mandamentale assistono i Capi dell'agenzia delle Casse senza funzioni ». Allora è già compreso che uno dei membri della Commissione sarà il segretario, però mettere « senza funzioni ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Cancellare la frase « con funzioni di segretario »? Personalmente sono d'accordo, dovrei però sentire anche gli altri.

PRESIDENTE: Dunque riepiloghiamo questi emendamenti. Forer, Schatz, Unterrichter, che hanno firmato un emendamento, sono d'accordo di modificarlo nel senso che nella nuova proposta Bertorelle si dica, come ha suggerito Brugger, « alle riunioni del comitato mandamentale assistono i Capi delle agenzie delle Casse », tralasciando « con funzioni di segretario », e con questo è chiaro che segretario deve essere un membro. L'Assessore è anche d'accordo di inserire questo emendamento dopo le parole « i comitati stessi », Preferite così?

FORER (S.V.P.): Ritengo che possano conciliarsi benissimo questi due commi, che cioè i Capi delle agenzie possano assistere alle riunioni del comitato stesso e che un membro del comitato funga da segretario. Penso sia necessario ed opportuno inserire questo comma, cioè precisare che un membro del comitato stesso abbia le funzioni di segretario.

PRESIDENTE: L'emendamento Bertorelle, come da me preletto, tiene conto di parecchi altri emendamenti. Data la nuova proposta del cons. Brugger, la dizione « alle riunioni del comitato

ecc.», viene inserita fra il terzo e il quarto comma, cancellando naturalmente le parole « con funzioni di segretario ». Questo emendamento, così modificato dall'Assessore, tiene conto dell'emendamento Forer per quanto riguarda il segretario, dell'emendamento Schatz per la composizione etnica, dell'emendamento Benedetti per la composizione dei lavoratori e datori di lavoro, ma non tiene conto dell'emendamento Schatz e Brugger, per la composizione dei lavoratori e datori di lavoro, che richiede 4 e 2 membri.

C'è un nuovo emendamento, a firma Nardin, Scotoni, Paris, che dice: « Alle riunioni dei comitati mandamentali assiste, se richiesto, il Capo dell'agenzia della Cassa ».

NARDIN (P.C.I.): E' mantenuta la proposta Schatz, Forer, circa i 4 e 2; seconda questione: ad un bel momento si dice: « secondo la proporzione degli iscritti obbligatoriamente alla Cassa di malattia presso una determinata agenzia ». Proporrei ai presentatori di togliere « obbligatoriamente » iscritti, perchè ci sono quelli volontariamente iscritti alle Casse di malattia, e quando uno è iscritto alla Cassa, sia obbligatoriamente che volontariamente, gode degli stessi diritti. Quindi dire « iscritti alla Cassa di malattia », senza « obbligatoriamente », altrimenti si crea una distinzione ed in tal modo i volontari dovrebbero venir esclusi da questo computo.

PRESIDENTE: Propongo che l'emendamento modificativo dell'art. 11 proposto da Bertorelle venga posto ai voti per periodi, perchè dove ci sono contrasti si possano fare emendamenti, cioè non tutto in una volta. C'è poi l'emendamento Nardin, Scotoni e Paris, che deve essere votato prima.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): L'emendamento che riguarda il Capo dell'agenzia, laddove si dice che partecipa se richiesto, non può trovare l'adesione della Giunta Regionale per i motivi che ho esposto prima. Cioè ritengo che una buona norma di rapporti fra i membri dei comitati mandamentali ed il capo dell'agenzia è che quest'ultimo assista a tutte le sedute. Certamente se sarà trattata una questione che riguarda direttamente la persona sarà pregato

di starsene a casa, ma rimanga come norma che partecipi alle sedute, perchè solo con la partecipazione del Capo agenzia alle sedute e con i rapporti continui con i membri del comitato mandamentale si potrà ottenere un lavoro proficuo, altrimenti ognuno camminerà per la sua strada. Il Capo agenzia sarà un funzionario che svolge il suo lavoro, ed i membri del comitato mandamentale si riuniranno e le loro risoluzioni e decisioni rimarranno sterili perchè non esisterà questo necessario contatto con il Capo agenzia. Questo lo dico non per un'affermazione di principio, ma perchè dalle notizie che ho avuto questa è stata purtroppo l'esperienza in provincia di Trento, e cioè che non avendo mai partecipato il Capo agenzia alle sedute, gli stessi membri del comitato mandamentale si sono trovati a discutere e trattare spesso volte senza neanche gli elementi per poter giudicare le situazioni, e le loro discussioni sono rimaste senza frutto.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire questo: l'esperienza di questi anni non può venir invocata, perchè con la legge in vigore il Capo agenzia non poteva far parte, prender parte ai lavori del comitato o, anche se invitato, poteva dire: « non vengo perchè non ne faccio parte ». Invece qui si dà la possibilità, se i membri del comitato lo desiderano, di averlo presente, di discutere, di attingerne lumi, mentre se l'argomento di cui trattano è tale per cui si sentirebbe in imbarazzo se fosse presente il dirigente dell'agenzia, possono non invitarlo. Se effettivamente la presenza di costui è tanto utile, anzi quasi necessario, mi voglio fidare del buon senso dei membri del comitato i quali lo chiameranno e lui andrà e fornirà tutti gli elementi, ma renderlo obbligatorio!... Il prof. Forer diceva prima che potrebbe risultare una difficoltà riunire questo comitato proprio per la presenza del direttore dell'agenzia; ora la presenza non varia se lui faccia il segretario o no; c'è o non c'è, mettendo che non fa il segretario non si ovvia a tutte le difficoltà connesse con la presenza, se ne acutiranno forse le conseguenze ma le difficoltà sussistono. Così invece si affida alla discrezione, al buon senso dei componenti il comitato di chiamarlo tutte le volte che lo ritengono utile, e se vi è qualche caso singolo in cui ritengono invece che

la presenza di costui possa rendere difficoltosa la discussione, non lo convocano.

FORER (S.V.P.): Pur non volendo fare formalmente una proposta di modifica all'emendamento presentato, propongo di trovare una via di conciliazione. Ero dell'avviso che non sarebbe necessario introdurre nella legge la possibilità per il Capo agenzia di assistere alle riunioni del comitato, e credevo fosse evidente che ogni qual volta questa richiesta venisse fatta dal Capo agenzia dovesse essere accettata. Però l'Assessore, in base all'esperienza avuta nella provincia di Trento, dice che quasi sempre sarà necessario che il Capo agenzia assista, e avrà ragione. Facendo un lieve emendamento, una piccola modifica alla proposta fatta, si potrebbe introdurre il principio che tanto il comitato ha il diritto di invitare e di richiedere la presenza del Capo agenzia, quanto il Capo agenzia stesso può chiedere di essere presente. Se invece di dire « se richiesto » si dicesse « su richiesta », potrebbe avere il significato che da una parte il comitato può chiedere la presenza del Capo agenzia e dall'altra parte il Capo agenzia stesso può, se vuole (a lui devono essere comunicate comunque le sedute), ha il diritto di assistere sempre alle sedute. Forse questa sarebbe la via migliore che accontenta tutti.

PRESIDENTE: Leggo per bene l'emendamento Bertorelle e dove ci sono testi che sono in contrasto con gli emendamenti presentati li trattiamo separatamente, in modo che si possa seguirli con una certa logicità. Tutte le modificazioni e gli altri emendamenti li metteremo a confronto e li voteremo.

Primo comma: « I comitati mandamentali sono istituiti in tutti i centri ove funzionano agenzie delle Casse, fatta eccezione per i capoluoghi delle provincie in cui hanno sede gli uffici centrali delle Casse ».

E' posto ai voti: unanimità.

Secondo comma: « I comitati mandamentali sono composti da tre rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale ». Qui c'è un emendamento che è in contrasto; è l'emendamento Schatz e Brugger che par-

la di 4 rappresentanti dei lavoratori e di due dei datori di lavoro. Adesso vengono votati questi emendamenti. Chi accetta la proposta di 3 rappresentanti dei lavoratori...

CONSIGLIERI: No!

PRESIDENTE: Un momento. ...3 rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro, non accetta naturalmente l'altro emendamento, che prevede la composizione con 4 rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro, o viceversa.

BENEDETTI (D.C.): Lei metta in votazione tutti due gli emendamenti!

PRESIDENTE: Non tutti due contemporaneamente, non si può, perciò sto spiegando che accettando l'uno si respinge l'altro. Il problema sorge solo per vedere quale emendamento viene messo in votazione prima.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Quattro a due!

PRESIDENTE: Ma non si possono mettere in votazione tutti due!

NARDIN (P.C.I.): Propongo che vengano posti in votazione gli emendamenti nell'ordine in cui sono stati presentati, cioè il primo è quello dei 4, il secondo quello dei 3, perchè non è vero che votando l'uno si esclude l'altro. Io posso essere per l'attuale ordine, cioè due a uno, ed ho diritto di dimostrare questo con il mio voto. Ed allora si deve votare in ordine di presentazione. Primo quello dei 4, secondo quello dei due; se viene accettato il primo non vengono poi votati gli altri; se viene invece respinto, si passa alla votazione di quello dei tre.

BENEDETTI (D.C.): Qual è il primo presentato?

PRESIDENTE: Il primo presentato al tavolo della Presidenza è quello di Schatz, Brugger, Unterrichter.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Quello di Benedetti è stato presentato per primo.

PRESIDENTE: Adesso avevo davanti quello dell'Assessore, che è stato l'ultimo, per quanto riguarda i 3 a 2 e i 4 a 2.

SCOTONI (P.C.I.): Per richiamo al regolamento. Deve essere votato, indipendentemente dall'ordine di presentazione, quello di Schatz e Forer, che è quello che si discosta di più dall'attuale testo.

PRESIDENTE: Consultiamo con tranquillità il regolamento e atteniamoci allo stesso. Cons. Scotoni, il regolamento dice: « Ogni Consigliere ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il Presidente, inappellabilmente, reputa opportuno per la discussione ». Poi l'art. 78 dice: « Gli emendamenti sono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Questo è l'ordine logico.

PRESIDENTE: Secondo l'ordine di presentazione. Ora, potrebbe venir votato, secondo me, l'emendamento Forer, che è stato presentato dopo, solo qualora l'emendamento Forer contenesse un emendamento all'emendamento presentato da Benedetti, perchè gli emendamenti agli emendamenti devono essere votati prima, ma è chiaro che vengono presentati dopo! Forer, questo è un emendamento all'emendamento o un emendamento a parte?

BRUGGER (S.V.P.): E' un emendamento a parte.

FORER (S.V.P.): Di quale emendamento parla?

PRESIDENTE: Del suo emendamento, che richiede quattro rappresentanti e due; chiedo se è emendamento all'emendamento di Benedetti...

FORER (S.V.P.): Siccome l'autore è Schatz, Presidente, lo chiedo a Schatz.

SCHATZ (S.V.P.): Quando ho presentato questo emendamento non sapevo dell'esistenza dell'emendamento di Benedetti.

PRESIDENTE: Per me è chiarito. Se loro non sapevano niente dell'esistenza dell'emendamento

Benedetti, allora non può essere un emendamento a tale emendamento.

L'emendamento Benedetti è posto ai voti: accolto con 15 voti favorevoli, 14 contrari, 2 astenuti. Questo comma è votato, e cade naturalmente l'altro emendamento.

Terzo comma: « I comitati mandamentali sono presieduti da uno dei loro componenti nominati in seno ai comitati stessi ». E' posto ai voti: unanimità.

Adesso viene inserito l'emendamento Forer. Schatz: « Un membro eletto nel seno del comitato funge da segretario ».

BRUGGER (S.V.P.): L'emendamento presentato dal dott. Scotoni è stato emendato secondo la proposta di Forer, mettendo « su richiesta ».

PRESIDENTE: Sì, ma questo viene dopo. Chi è d'accordo con l'emendamento Forer? Maggioranza favorevole, 4 astensioni.

Altro comma: « Alle riunioni del comitato mandamentale assistono i Capi dell'agenzia delle Casse ». Questo è il testo proposto da Bertorelle: sono state eliminate le parole « con funzioni di segretario ».

NARDIN (P.C.I.): Sarà il Capo!

PRESIDENTE: A questo emendamento è contrapposto un altro emendamento, a firma Nardin, Paris e Scotoni che dice: « Alle riunioni dei comitati mandamentali assiste, su richiesta, il Capo dell'agenzia della Cassa ».

VINANTE (P.S.I.): Voterò a favore dell'emendamento Paris, Scotoni, Nardin, per una ragione sostanziale. Quali sono le funzioni del comitato? Sono delle funzioni scarnificate, quasi nessuna. Le piccole funzioni o poche funzioni che hanno si limitano a controllare l'andamento della Cassa, il pagamento dei sussidi, come avviene per l'assistenza. Si deve ritenere che queste funzioni dovrebbero essere eventualmente di critica all'operato della Cassa, il che vorrebbe dire di critica nei confronti del Capo agenzia, nell'agire dell'agenzia, che metterebbe, in caso di sua presenza, i componenti del comitato nella condizione di non poter

operare liberamente e di non poter svolgere le poche e scarsissime funzioni che sono demandate ai comitati mandamentali stessi. Vorrei chiedere all'Assessore che non insista su questo, perchè conosco un po' l'andamento di questi comitati mandamentali ai quali ho presentato anche dei casi per l'esame. Purtroppo sono stati tamponati o paralizzati appunto dal fatto che in quella circostanza proprio il Capo agenzia li ha fermati e neutralizzati, sminuiti.

Quindi vorrei chiedere all'Assessore di lasciare che sia il comitato che chiama, e che sia il Capo agenzia che chiede di essere sentito, perchè potrà essere sempre sentito; se non ci sono argomenti delicati o di critica nei confronti del procedimento della Cassa, sarebbero ben lieti i componenti del comitato di aver presente il segretario, però che questo non costituisca un diritto! Vorrei proprio chiedere di voler rivedere il suo concetto ed accettare l'emendamento di Paris e Scotoni.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): I compiti dei comitati mandamentali sono: « sorvegliano al fine di assicurare un buon funzionamento nell'erogazione delle prestazioni e sull'esatto adempimento degli obblighi nell'ambito delle rispettive circoscrizioni; suggeriscono i provvedimenti idonei a rendere i servizi della Cassa aderenti alle esigenze locali; esprimono parere sulle questioni ad essi sottoposte dal Presidente della Cassa provinciale e attuano ogni altro compito ad essi affidato dal consiglio di amministrazione ». Mi rendo conto di quello che dice Vinante, che cioè ci può essere un timore reverenziale o una certa influenza da parte dei Capi agenzia che possono ammorbidire quello che potrebbe essere lo slancio e l'attività dei membri del consiglio di amministrazione. Tuttavia, se manca il tecnico — e questi membri del consiglio di amministrazione sono sempre persone scelte fra contadini, lavoratori, impiegati e quindi non possono avere una conoscenza di tutto l'ordinamento previdenziale delle Casse ammalati — se manca il tecnico, come potranno suggerire i provvedimenti idonei? Ne deriva anche una disfunzione della Cassa. Va bene, lei dice: « chiamiamo il Capo agenzia », ma non vorrei che si verificasse questo, perchè allora sarebbe anche dannoso al funzionamen-

to delle Casse, che cioè il Capo agenzia diventasse la persona sempre sottoposta al giudizio, l'imputato insomma che si chiama quando ci sono delle contestazioni, e basta. Questo non gioverebbe a quello che era il nostro intendimento quando approvammo la legge del 1954.

Quasi quasi sarei d'accordo di ritirare l'emendamento e non parlare più di Capo agenzia, non per puntiglio, ma perchè ho veramente paura che se si stabilisce che alle riunioni del comitato mandamentale partecipano, se chiamati, i Capi agenzia, si venga a creare un attrito fra il comitato e il Capo agenzia, una tendenza a chiamarlo solo quando ci sono contestazioni.

ODORIZZI (Presidente della G. R. - D.C.): Può intervenire anche lui!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Sono molto incerto a questo riguardo.

SCOTONI (P.C.I.): E' bivalente, « su richiesta ».

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Allora mettiamo così: « alle riunioni assiste il Capo agenzia su richiesta del presidente o del segretario, o su sua richiesta ».

NARDIN (P.C.I.): Diciamo « su richiesta »!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Ma è bene precisare.

PRESIDENTE: Bertorelle avrebbe modificato in questo senso: « alle riunioni del comitato mandamentale assiste il Capo dell'agenzia della Cassa dietro sua richiesta o su richiesta del presidente del comitato ».

SCOTONI (P.C.I.): Per non ripetere su richiesta, « su invito ».

PRESIDENTE: « Dietro sua richiesta o su invito del presidente del comitato ». Il vostro viene ritirato?

SCOTONI (P.C.I.): Sì, d'accordo.

NARDIN (P.C.I.): E' una prova di distensione!...

PRESIDENTE: E' posta ai voti la proposta da me letta: maggioranza favorevole, 2 contrari. L'altro emendamento è ritirato.

Altro comma: « I componenti dei comitati durano in carca quattro anni e possono essere riconfermati ». E' posto ai voti: unanimità.

Ultimo comma: « La composizione dei comitati mandamentali dovrà adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alle Casse mutue di malattia nell'ambito dell'agenzia ».

NARDIN (P.C.I.): Per rifare la proposta di prima volevo chiedere ai presentatori se volevano togliere la parola « obbligatoriamente ».

FORER (S.V.P.): Non ritengo che sia il caso di togliere la parola « obbligatoriamente », anche per il semplice motivo che all'art. 7 troviamo la medesima disposizione, dove si dice che « la composizione del consiglio di amministrazione ecc. deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici dei lavoratori obbligatoriamente iscritti alla Cassa medesima ». Non fosse altro che per un motivo di coerenza non credo sia opportuno togliere « obbligatoriamente », tanto saranno pochi i lavoratori iscritti non obbligatoriamente, e potrebbe darsi che questi abbiano tariffe speciali o posizioni particolari, o rapporti particolari...

NARDIN (P.C.I.): Anche i lavoratori agricoli hanno rapporti diversi!

FORER (S.V.P.): ...rapporti con le Casse, forse sarà bene lasciare così.

PRESIDENTE: Se qualcuno vuole togliere « obbligatoriamente » presenti un emendamento scritto con tre firme.

CONSIGLIERE: No.

PRESIDENTE: Sì, perchè è un emendamento all'emendamento.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo dire questo: forse la soluzione migliore sarebbe quella di fare riferi-

mento agli assicurati che potranno eleggere domani quando sarà introdotto il sistema elettivo. Perchè mi sembra la cosa più ovvia, mi pare sia giusto che possano votare anche coloro che sono iscritti volontariamente alla Cassa, che pagano e ricevono le prestazioni e sono soggettivamente interessati altrettanto di quelli iscritti obbligatoriamente.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a firma Nardin, Mognoni e Scoloni, per togliere la parola « obbligatoriamente ».

PARIS (P.S.D.I.): Non riesco a comprendere la necessità di questo avverbio, perchè se si vogliono escludere i cosiddetti assicurati volontari si tratta di una percentuale proprio trascurabilissima, mentre non vorrei che si tenesse conto domani di coloro che dovrebbero essere assicurati ma non lo sono, cioè gli evasori da questo obbligo, il che è un assurdo. Mi pare che prendere per base gli iscritti sia la cosa più equa, più giusta, più chiara.

BENEDETTI (D.C.): Sono personalmente per il mantenimento dell'avverbio « obbligatoriamente ». Questo non solo in riferimento all'art. 7 che noi dovremmo evidentemente, opportunamente modificare accettando la impostazione dei proponenti, ma anche perchè veramente « volontari »; vale a dire la prestazione facoltativa, l'iscrizione facoltativa è ridotta ai minimi termini. Non so, presso la Cassa di Trento credo siano 5 o 6 volontari in tutta la provincia, quindi per me questo problema in questo momento non esiste; il problema esisterà nel momento in cui le Casse di malattia con il proprio regolamento si saranno date norme che interessano i volontari e i facoltativi, e quando, attraverso le libere elezioni, avremo la possibilità di far accedere anche queste altre categorie alle elezioni stesse.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sento costantemente dire che coloro che sono volontariamente iscritti alla Cassa di Trento o di Bolzano sono una minoranza esigua, che sono in numero insignificante, che costituiscono un'entità del tutto trascurabile. A me piacerebbe avere dei dati più precisi, penso

che l'Assessore sia in grado di dire se costoro costituiscono un numero, non dico rilevante, ma almeno rispettabile, perchè in questo caso è chiaro che vengono alterate le proporzioni, e non dovremmo fare una legge che altera questo criterio di proporzione e bensì mantenerci il più possibile aderenti a quella che è la realtà. A meno che l'Assessore non possa dire che effettivamente costituiscono un'entità insignificante con dati precisi alla mano, sia per Trento che per Bolzano, sostengo che si dovrebbe togliere quell'inciso perchè altera le proporzioni e determina una questione di ingiustizia distributiva che noi dovremmo assolutamente rispettare.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Posso assicurare Molignoni che gli assicurati facoltativi sono poche decine, non posso dire il numero esatto perchè non ero preparato a questa richiesta, ma sono poche decine, non raggiungono i cinquanta per provincia. Il problema non si pone adesso, si porrà nel momento in cui con la nostra legge vorremo dare attuazione a quella norma legislativa 20 agosto 1954 che prevede l'assicurazione facoltativa volontaria. Allora ci sarà da discutere se possiamo o no considerarli agli effetti dei calcoli delle proporzioni e agli effetti delle proporzioni. Adesso il problema non si pone, per cui prego di voler recedere da questa richiesta.

NARDIN (P.C.I.): Noi siamo disposti a ritirare questo emendamento, è una questione di poca rilevanza, però ad una condizione: che nella prossima, nella futura legge per le elezioni dei consigli d'amministrazione e dei comitati mandamentali questo termine « obbligatoriamente » non costituisca un precedente pericoloso, nel senso che vengano esclusi dal diritto di eleggere gli iscritti volontariamente, bensì che domani attraverso la legge elettorale tutti possano, iscritti volontariamente o obbligatoriamente, votare per il consiglio di amministrazione o per i comitati mandamentali, con uguali diritti.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Quello rimane impregiudicato!

NARDIN (P.C.I.): Allora lo ritiriamo.

PRESIDENTE: L'emendamento per togliere la parola « obbligatoriamente » è ritirato.

NARDIN (P.C.I.): Altra prova di distensione parlamentare!...

PRESIDENTE: E' posto ai voti il comma preletto: unanimità, e così abbiamo votato tutto l'art. 3.

Emendamento a firma Vinante, Nardin, Paris, quale art. 3 bis, aggiuntivo al punto b) dell'art. 12 della legge: « ...e possono in merito formulare proposte e segnalare inconvenienti che devono essere sottoposti all'esame del consiglio di amministrazione ».

VINANTE (P.S.I.): L'emendamento nella sua apparenza può sembrare che non abbia nessuna importanza, ma viceversa ha una importanza fondamentale. Non vorrei ripetere quello che ho detto prima, sono argomenti che già in sede di discussione della legge sono stati dibattuti, e cioè che i comitati mandamentali svolgono funzioni insignificanti. Se poi queste funzioni non possono essere attuate, e la situazione, la voce dei mandamenti non arriva al consiglio di amministrazione, allora annulliamo decisamente anche le piccole e scarse facoltà concesse con questo articolo. In sostanza l'emendamento dice questo: i suggerimenti che vengono fatti, le richieste che vengono presentate, le lamentanze che vengono avanzate in sede di comitato mandamentale, arrivano al consiglio di amministrazione.

Potrebbe sembrare in tal modo che fino ad oggi questo non sia avvenuto, ed è una realtà. Come ho detto prima, i compiti di cui ai punti a) e b) dell'art. 12 sono quelli di sorvegliare sul buon andamento delle erogazioni e prestazioni e suggerire provvedimenti idonei, mentre risulta che ci sono stati casi dove l'assistenza non era affatto corrispondente alle esigenze; si convocava il comitato, il comitato sollevava proteste, presentava lamentanze, ma queste non arrivavano al consiglio di amministrazione. Ecco perchè chiederei che l'Assessore volesse accettare questo emendamento, perchè quanto viene deciso in sede mandamentale arrivi all'organo amministrativo, il quale deve dare garanzia sulla funzionalità delle agenzie e dei mandamenti. Penso che l'Assessore vorrà

accedere a questa richiesta, che vorrà dimostrarsi comprensivo dei bisogni e delle necessità degli assistiti dei mandamenti, che purtroppo, come è stato detto in sede di discussione della legge, sono assistiti di seconda categoria. Infatti abbiamo assistiti di prima e di seconda categoria: è una questione che non vorrei riprendere perchè è stata discussa ormai, però guardate che effettivamente l'assistenza nei mandamenti è molto minore che al centro, anzitutto per le attrezzature, perchè i grossi centri hanno maggiori attrezzature, ci sono gli specialisti che non esistono perifericamente, dove c'è quella benedetta convenzione che obbliga l'assistenza presso i medici condotti. Speriamo che il regolamento stabilisca la libera scelta dei medici, perchè è una gravissima lacuna che mette in uno stato di estrema inferiorità gli assistiti dei mandamenti. Perciò penso che se questo comitato ha la buona volontà di funzionare e vuole collaborare realmente alla funzionalità della Cassa, sia giusto accordare ad esso la possibilità di arrivare, ogni qual volta lo ritenga opportuno, al consiglio di amministrazione.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): C'è un'osservazione preliminare da fare, che non riguarda il merito dell'emendamento Vinante, ma la forma che dobbiamo seguire. Ad ogni articolo, al di fuori di quelle che sono state le modifiche proposte dalla Giunta e approvate dalla Commissione, andare a toccare tutti i 40 articoli della legge, non so neanche se sia possibile da un punto di vista formale...

NARDIN (P.C.I.): C'è nella legge, non facciamo casi complicati!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Sul merito della proposta io, personalmente, non avrei niente in contrario, sempre però con l'intento di non appesantire il lavoro e di non formulare emendamenti che non riguardino le proposte di modifica della legge. Vorrei dire, in merito ai compiti del comitato mandamentale, che il punto b) dice: « suggeriscono i provvedimenti idonei a rendere i servizi della Cassa aderenti alle esigenze locali ». A chi suggeriscono? Evidentemente alla Cassa. Penso che questo emendamen-

to, pur essendo giustissimo, sia superfluo, nel senso che tutti gli inconvenienti che si verificano nell'ambiente dell'agenzia mandamentale dovrebbero essere segnalati al consiglio di amministrazione. A chi li possiamo segnalare se non al consiglio di amministrazione, che è competente a decidere? A me sembra ovvio che la segnalazione debba essere diretta al consiglio di amministrazione; ci potrebbe essere la preoccupazione che il consiglio di amministrazione non la esamini, ma non credo che il consiglio si rifiuti di esaminare la segnalazione di un inconveniente pervenutagli dal comitato mandamentale.

Il consiglio di amministrazione è composto di membri designati dalle organizzazioni sindacali, e così facendo esautorebbe i comitati mandamentali. Quindi penso che lo scopo si raggiunga ugualmente con il punto b) dell'art. 12, e per questo motivo, ed anche perchè se noi seguiamo questo metodo andiamo a modificare tutto il progetto di legge e le modifiche essenziali che la Giunta aveva proposto, pregherei i proponenti di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE: Qui devo dire una cosa di principio: sono in discussione le modifiche proposte ad alcuni articoli della legge originaria da parte della Giunta, le controproposte della Commissione e tutti gli emendamenti che si presentano alle modifiche proposte. Non sono perciò in discussione tutti gli articoli della legge o articoli sui quali non sono state presentate dalla Giunta delle modifiche, perchè altrimenti si potrebbero modificare tutti gli articoli della legge cogliendo l'occasione delle proposte di queste modifiche. Difatti al punto 10) all'Ordine del giorno si dice: disegno di legge n. 204: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale... ». Perciò si possono apportare modifiche alle proposte fatte, ma non toccare articoli che non sono stati proposti nè in sede di Giunta nè in sede di Commissione, perchè altrimenti possiamo cambiare tutti gli articoli della legge, e non sono d'accordo con questo.

NARDIN (P.C.I.): Mi pare che ormai vi sia una casistica abbastanza vasta in merito a precedenti, e per risalire al più vicino ricorderò le proposte Berlanda relative ai rifugi alpini. Lì aveva-

mo osservato che gli articoli di nuova formulazione si riferivano ad un disegno di legge non ancora discusso, e che la discussione di questo disegno di legge doveva avvenire dopo, circa le deleghe alle Giunte Provinciali; doveva quindi perlomeno essere discusso in Commissione, la quale doveva esprimere il suo parere. E' stato detto di no, che in Consiglio si può presentare e che il Consiglio è sovrano. In questo caso quale disegno di legge è in discussione? « Modifiche ed integrazioni alla legge 20 agosto 1954 ». E' una modifica.

**PRESIDENTE:** Disegno di legge n. 204!

**NARDIN (P.C.I.):** Allora noi, modificando la legge sulle Casse di malattia, apportando successive modifiche con emendamenti da parte nostra e da parte vostra, siamo proprio nel tema posto all'Ordine del giorno: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale sulle Casse di malattia », e non facciamo altro che rimanere nel tema. Presentiamo cioè qualche proposta che tende a modificare questa legge sulle Casse di malattia, posta all'Ordine del giorno. Del resto i precedenti, soprattutto, signor Presidente, i precedenti stanno a testimoniare nel corso di questi anni come più volte si è ricorsi a proposte ex novo che non erano state previste dalla Giunta Regionale o da altri presentatori. Quindi se adesso si trattasse di presentare una serie di emendamenti alla legge sulle Casse di malattia, allora si potrebbe anche discutere in merito e dire che, dato che le modifiche richieste sono tante e non previste dalla stessa Giunta Regionale e dalla stessa Commissione, è bene non presentarle adesso. Ma qui si tratta di una modifica sola, di una proposta di modifica di molta e notevole importanza, ma anche di importanza relativa al tempo stesso. Quindi non mi pare che in questo caso si debba sollevare l'eccezione che tante altre volte non è stata sollevata.

**PRESIDENTE:** L'Ordine del giorno non parla di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 agosto 1954, n. 25, ma dice un po' di più, parla di certe modifiche ben definite, cioè quelle contenute nel disegno di legge n. 204. Cioè sono materia di discussione le modifiche a quei tali articoli che sono proposti in quel disegno di legge citato nel-

l'Ordine del giorno. Perciò si possono presentare emendamenti finchè si vogliono alle modifiche che sono state proposte, ma non agli articoli non riportati nel disegno n. 204.

Comunque, se c'è contrasto, faccio votare il Consiglio. In caso concreto l'art. 3 prevede una modifica all'art. 11, poi si va all'art. 14; avete presentato anche una modifica all'art. 12, ma non la posso mettere in votazione.

**SCOTONI (P.C.I.):** Se dovessimo superare questo ostacolo basta cambiare. Lei questa eccezione doveva sollevarla prima, perchè ha accettato l'emendamento, lo ha letto, ha dato la parola a Vinante. Vinante non doveva parlare se non è ammissibile questo emendamento. Ha dato la parola all'Assessore...

**BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.):** L'ho sollevata io la questione!

**SCOTONI (P.C.I.):** Formalmente, ha detto che non le sembrava giusto che venisse messo in discussione.

**BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.):** Per questo il Presidente ha ripreso l'osservazione...

**PRESIDENTE:** Guardi, cons. Scotoni, dal lato formale lei può anche avere ragione, io dovevo dirlo subito, mentre l'ho detto solo nel momento in cui mi sono accorto del fatto.

**SCOTONI (P.C.I.):** Comunque non casca il mondo. Mi vorrò prendere la curiosità di andare a risentire, se c'è ancora, quell'intervento dove Lei l'altra volta ha risposto a me che sollevavo l'eccezione che gli emendamenti presentati dall'Assessore e dal cons. Defant dovevano essere discussi al successivo punto dell'Ordine del giorno e non al punto precedente, esattamente sul progetto dei rifugi alpini. La prossima volta mi prenderò il gusto di far mettere a verbale le Sue parole senza aggiunta o commento alcuno.

**PRESIDENTE:** Il caso è diverso!

**SCOTONI (P.C.I.):** E' evidente, l'emendamento l'abbiamo presentato noi, se fossimo Assessori

lo avrebbe già accettato. Questa è la profonda diversità!

PRESIDENTE: Può darsi che io mi sia accorto tardi, ma quando mi sono accorto ho presentato la questione. Guardate che quanto ho detto credo sia esatto.

NARDIN (P.C.I.): Ma se è presentata come art. 3 bis la proposta Vinante!

PRESIDENTE: Non si tratta di questo. L'art. 3 bis propone una modifica all'art. 12!

NARDIN (P.C.I.): Non si scaldi!

PRESIDENTE: Lasci stare l'art. 3 bis!

NARDIN (P.C.I.): Noi abbiamo presentato più volte degli artt. 10 bis, 12 bis, e sono sempre stati discussi. Perché questa volta non lo si vuole discutere?

PRESIDENTE: Lei mi ha frainteso. Non faccio questione di istituzione di nuovi articoli, si possono presentare i 3 bis, 3 ter, 3 quater, ma come modifica all'articolo che è in discussione. Il 3 bis è stato presentato come modifica ad un articolo che non può essere discusso, perchè non fa parte del disegno di legge 204, questa è la sostanza! Qui si parla dell'art. 12 della vecchia legge e poi dell'art. 13 che non è in discussione. La materia in discussione sono gli emendamenti agli artt. 11 e 14, questa è la differenza.

NARDIN (P.C.I.): C'è solo da fare un commento: che queste questioni da parte Sua vengono fatte alla fine della legislatura mentre non sono state fatte nel corso della legislatura.

PRESIDENTE: Questo non lo so e non lo vorrei affermare!

NARDIN (P.C.I.): Ma io lo so, ecco la profonda differenza!

PRESIDENTE: Mi porti le prove!

NARDIN (P.C.I.): Io no, si legga i verbali, Presidente, se ha tempo e voglia!

PRESIDENTE: Siccome Lei ha più tempo, me le porti!

NARDIN (P.C.I.): Ho meno tempo di Lei, perchè io lavoro probabilmente più di Lei!

PRESIDENTE: Lei mi porti le prove prima di fare affermazioni!

NARDIN (P.C.I.): Legga i verbali e si convincerà!

PRESIDENTE: Legga Lei i verbali, perchè l'accusa l'ha fatta Lei e non io!

NARDIN (P.C.I.): Io non ho tempo, Lei ha più tempo di me, non ha niente da fare!

PRESIDENTE: Qui nessuno può più parlare perchè hanno parlato due contro...

MENAPACE (Indip.): Volevo che mi si levasse una curiosità. Siccome a tutti preme che i lavori vadano avanti in forma un po' accelerata... Io non faccio parte della Commissione che si è occupata di questo disegno di legge, e siccome di solito accade che nell'ambito della Commissione si sciogliono infiniti nodi e difficoltà e si superano ostacoli e si libera il terreno da molti problemi che non provochino in aula delle successive accavallate forme di interrogazioni, volevo chiedere se la Commissione competente abbia realmente sgomberato il terreno dalle difficoltà che sorgono riguardo a questo disegno di legge. Perché mi pare che discutiamo tante volte su sentieri dove il terreno diventa sempre più complicato, e gli emendamenti si accavallano e si sovrappongono per questioni che potrebbero essere chiarite, e noi ci troviamo a dover dipanare una matassa il cui capo non si trova più.

La domanda era questa, se è possibile ottenere una risposta: sapere se la Commissione competente alle attività sociali e sanità avesse completamente esaminato il disegno di legge, perchè, se ciò non fosse, richiamandomi a quello che diceva Nardin, converrebbe rinviare alla Commissione tutto il materiale e pregarla di riesaminare la cosa e presentarsi con una preparazione più adeguata.

PRESIDENTE: La Commissione ha esaminato le proposte della Giunta e ha fatto le sue osserva-

zioni in merito, perchè questo era il lavoro che doveva affrontare. Lo stesso vale anche per il Consiglio, per cui la proposta di emendamento dell'art. 3 bis non la posso far discutere. Presentate emendamenti ad articoli in discussione, così almeno formalmente si è a posto. Neanche la proposta di modifica art. 3 ter, a firma Forer, la posso accettare. Cadono quindi gli emendamenti 3 bis e 3 ter.

#### Art. 4

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

*« E' istituito un Comitato di collegamento fra le due Casse mutue provinciali di malattia.*

*« Il Comitato è composto dai seguenti membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale:*

*a) l'Assessore regionale alle attività sociali e sanità, Presidente;*

*b) i Presidenti delle due Casse mutue provinciali di malattia;*

*c) quattro Consiglieri delle due Casse mutue provinciali di malattia, designati dai rispettivi Consigli di amministrazione, dei quali due rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro;*

*d) un esperto per la Previdenza e le Assicurazioni sociali.*

*« I membri del Comitato di collegamento durano in carica per tutto il periodo stabilito per i Consigli di amministrazione delle due Casse; in caso di vacanza le nuove nomine hanno effetto fino alla scadenza del predetto Consiglio.*

*« Alle riunioni del Comitato di collegamento, assistono i Direttori delle due Casse.*

*« Quando si trattino argomenti di ordine sanitario, partecipano ai lavori del Comitato i Consiglieri medici delle due Casse.*

*« Funge da Segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato attività sociali e sanità ».*

All'art. 4 è presentato un emendamento a firma Fronza, Zanoni, Benedetti, per sopprimere l'ultima parte del punto c) e precisamente la dizione: « dei quali due rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro ».

FRONZA (D.C.): Sarò breve, devo illustrare questo emendamento. Credo opportuno sopprimere questa ultima parte del punto c) perchè attualmente i consiglieri che rappresentano i due consigli di amministrazione nel comitato di collegamento sono così distribuiti: due lavoratori per quello di Trento ed un datore di lavoro e un lavoratore per la provincia di Bolzano, e questo anche tenendo conto della rappresentanza delle varie categorie di iscritti alle Casse di malattia. Poichè si è raggiunto un accordo fra i datori di lavoro ed i lavoratori sia a Trento che a Bolzano, è opportuno non rompere questo accordo per la rappresentanza nel comitato di collegamento, dato che tutto è andato bene finora.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): La Giunta è d'accordo con l'emendamento Fronza.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto: unanimità. E' posto ai voti l'art. 4: unanimità.

#### Art. 5

*« Il secondo comma del soppresso art. 14 diventa il testo del nuovo art. 14 bis ».*

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Volevo dire che questo art. 14 è stato scisso perchè era lunghissimo; nella prima parte abbiamo previsto la composizione e la durata delle riunioni, nella seconda parte i compiti. E questo per facilitare chi consulta la legge.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'art. 5: unanimità.

#### Art. 6

L'art. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

*« Per la copertura degli oneri dell'assicurazione obbligatoria per le malattie è dovuto alle Casse mutue provinciali di malattia dai datori di lavoro, che occupano alle loro dipendenze le persone di cui al precedente art. 15, un contributo stabilito in relazione all'ammontare della retribuzione lorda corrisposta alle predette persone.*

*« Nel territorio della Regione si applica la stessa aliquota di contributo determinata dalle leggi*

dello Stato per la assicurazione obbligatoria di malattia gestita dall'I.N.A.M., salvo per quelle categorie le quali per legge o per contratto collettivo di lavoro hanno diritto a prestazioni sanitarie ed economiche, in forma o misura diversa da quelle erogate dall'I.N.A.M. Per queste ultime categorie le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro sono determinate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa e non possono essere superiori alle aliquote fissate per le corrispondenti categorie in campo nazionale.

*« I datori di lavoro debbono altresì corrispondere alle Casse mutue provinciali di malattia, i contributi dovuti per le attività assistenziali e previdenziali disciplinate dalle leggi dello Stato, gestite in campo nazionale dall'I.N.A.M. e nella Regione dalle Casse stesse.*

*« Sono altresì determinate con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta stessa, le aliquote contributive dovute dai datori di lavoro per i dirigenti.*

*« I criteri per l'accertamento degli obblighi contributivi saranno determinati dal Regolamento.*

*« I datori di lavoro sono obbligati a dare alle Casse le notizie necessarie per la iscrizione dei propri dipendenti e per l'accertamento dei contributi ».*

All'art. 6 sono stati presentati due emendamenti. Emendamento a firma Scotoni, Molignoni, Nardin, al secondo comma per sopprimere le parole « salvo per quelle categorie... ecc. » sino alla fine del comma.

Altro emendamento, a firma Scotoni, Molignoni, Raffaelli, aggiuntivo delle parole « e un pensionato, in rappresentanza della categoria ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Come ha ben detto il Presidente del Consiglio, già in sede di Commissione — e questo ad edificazione del collega Menapace, che così può rendersi conto come la Commissione abbia esaminato effettivamente e discusso a fondo questo progetto di legge — noi ci siamo dichiarati contrari a tutto l'inciso del secondo comma che va dalla parola « salvo » della quarta riga, fino alla fine del comma stesso. Abbiamo anche detto le ragioni per le quali eravamo contrari, ragioni dovute soprattutto a perplessità ed incer-

tezze, perchè noi ritenevamo questo comma come una incrinatura vera e propria del sistema della parità dei contributi rispetto a quello in campo nazionale voluto dall'INAM.

Vediamo in questo comma, in questo inciso, una deroga al principio della parità nei confronti con l'INAM, per il quale ci siamo sempre battuti fin dall'inizio delle discussioni relative a questa legge, nel caso che si volessero fissare quote inferiori, discrezionali, che non possiamo assolutamente approvare. Ora, è avvenuto che in sede di discussione generale lo stesso Fronza a questo proposito ha espresso i nostri dubbi e le nostre stesse perplessità, ed ha chiesto all'Assessore, se non vado errato, assicurazioni in proposito e relativi chiarimenti al contenuto di questo inciso, che per la verità suona in certo modo di dubbia interpretazione, per quanto che a noi riesca facile definirlo negativo. Penso che l'Assessore vorrà dare le assicurazioni chieste da Fronza, perchè vorremmo discutere la portata di questo inciso, e perchè probabilmente si dovrà giungere a quella che è la proposta di stralcio dell'inciso stesso.

MENAPACE (Indipendente): Ora che le cose sono chiare possono essere chiaramente discusse, tanto che la proposta fatta da Molignoni mi pare perfettamente coerente a quanto è indicato dalla legge, perchè mi sono chiesto anch'io per quale ragione si inserisce questa aggiunta, questa limitazione. Le ragioni che mi sono poste credo siano di diversa e opposta natura a quelle illustrate ora da Molignoni. Le prestazioni che sono previste dopo le parole « salvo per quelle categorie le quali, eccetera », sono superiori a quelle che corrispondono alle prestazioni delle nostre Casse di malattia, e quindi fanno eccezione comunque senza che sia detto. Non possono essere valutate diversamente da quelle che sono in realtà; si riferiscono ad alcuni casi specifici che sono anche conosciuti, ma sono prestazioni superiori a quelle delle Casse malati. Non è necessario perciò che qui sia detto che l'eccezione viene fatta, perchè senz'altro viene fatta. Per questa ragione dico che la mia osservazione è al polo opposto di quella fatta or ora, perchè il pensiero di Molignoni è di dire che l'inciso così mantenuto costituirebbe una possibile limitazione delle prestazioni della Cassa malati. A me pare di

no, che le Casse malati nostre come prestazioni continuino con il loro livello e sulla base stabilita, inteso che questo inciso vale comunque in quanto si tratta di situazioni eccezionali previste in sede nazionale e che riguardano quindi quegli eventuali individui che nella nostra Regione si trovano in determinate circostanze e condizioni. Perciò mi pare che si possa togliere la parte del comma che segue la parola « salvo », fino alla fine, perchè la sostanza dell'articolo sta tutta nell'autorizzazione che questa legge conferisce al Presidente della Giunta Regionale di stabilire con suo decreto, su deliberazione della Giunta, le aliquote contributive. Con ciò mi sembra che la situazione, per quello che riguarda le Casse di malattia, resta definita e precisata e assicurata e non vengono lesi gli interessi di quelli che si trovassero considerati dallo inciso che è contenuto nelle parole dell'emendamento.

**PRESIDENTE:** Va prima messo in votazione l'emendamento che concerne il secondo comma, soppressivo delle parole « salvo per quelle categorie ecc. ».

**BERTORELLE** (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Devo fornire le spiegazioni richieste da Mognoni e da Menapace. Perchè abbiamo messo questa modifica all'art. 17? Questa modifica è stata dettata dalla pratica della nostra attività.

Ci siamo accorti che nella nostra regione ci sono diverse categorie che godono di un trattamento diverso da quello che esiste in campo nazionale. Che questo trattamento sia diverso lo si comprende quando si sa che in campo nazionale c'è l'ordinamento dell'INAM, e in campo locale lo ordinamento delle Casse di malattia, che però era anche prima in vigore. Ci sono poi dei contratti collettivi di lavoro che trattano la materia previdenziale, e questi contratti collettivi nazionali possono essere integrati da contratti collettivi locali e provinciali, e anche questi prevedono delle modifiche. Ci siamo trovati di fronte a categorie che hanno richiesto di ritornare al sistema di prima e non di seguire il sistema INAM, in certe prestazioni, perchè il sistema precedente dava loro maggiori garanzie.

Vorrei in proposito ricordare l'esempio più vi-

stoso dei lavoratori del commercio, cioè della categoria più grossa, che in maggioranza sono degli impiegati, salvo il 3 o il 4 %, perchè anche i commessi sono considerati impiegati agli effetti dei contratti di lavoro. Se si dovesse seguire il sistema INAM, che era stato introdotto dopo l'entrata in vigore della legge 20 agosto 1954, le conseguenze sarebbero queste: su di uno stipendio di 50 mila lire l'INAM dà il 50 %, cioè 25.000 lire, il datore di lavoro integra fino a un massimo di 30.000 lire, quindi un impiegato di commercio si ammalava e ha 30.000 lire di stipendio anzichè 50.000. Seguendo il contratto collettivo provinciale e le norme integrative provinciali di Trento e di Bolzano, per il primo mese paga tutto il datore di lavoro, per il secondo la metà il datore di lavoro e il resto la Cassa, per il quarto ed il quinto paga tutto la Cassa, quindi totale pagamento dell'indennità.

Perciò il sistema scelto da noi è un sistema misto, e non è un sistema in cui vengono concesse solo le prestazioni economiche o sanitarie, e neanche un sistema dove vengono concesse le prestazioni sanitarie ed economiche, bensì misto. Se si dovessero concedere solo le prestazioni sanitarie, il contributo sarebbe del 3 %, come è normalmente calcolato; se si dovesse accogliere il sistema delle prestazioni sanitarie ed economiche, si dovrebbe mettere il 4,50 %, che è quello che viene pagato adesso, ma qualora queste prestazioni economiche fossero a carico prevalente delle Casse di malattia.

Qui invece sono a carico prevalente del datore di lavoro, ed il lavoratore assicurato è soddisfatto, e i Sindacati hanno espresso, mi riferisco sempre alla categoria del commercio, la loro soddisfazione per questa soluzione, e le Casse risparmiano somme non indifferenti; perchè prima l'intervento delle Casse era primario, pagavano il 25 % seguendo il sistema INAM, mentre i datori di lavoro integravano con 5.000 lire fino ad arrivare a 30.000, nella ipotesi di 50.000 mensili. Nel nostro caso il primo mese è tutto a carico del datore di lavoro, il secondo e il terzo mese metà al datore di lavoro e metà al lavoratore.

Ora, sapendo che le malattie per l'80-85 % si esauriscono in un mese, vediamo che la Cassa di malattia praticamente solo per il 10-15 % dei casi interviene, in tutto il rimanente interviene solo il

datore di lavoro. In questo sistema troviamo anche noi, come i sindacati dei lavoratori, ingiusto stabilire un contributo che sia uguale a quello che verrebbe praticato se tutto l'onere o se l'onere prevalente fosse a carico delle Casse di malattia. Ecco un caso in cui evidentemente ragioni di equità consigliano di seguire un sistema un po' diverso e di abbassare leggermente, invece di fare il 4.50, fare il 4.20 o il 4.30 %, cioè lasciare alla Giunta Regionale questa elasticità di poter fissare le tariffe laddove ci sono trattamenti, che non ho detto superiori o inferiori, ma trattamenti diversi, cioè trattamenti con un sistema di erogazione e di prestazioni del tutto diverso, e si trova quasi sempre la prevalenza del datore di lavoro nell'INAM nel campo delle prestazioni di carattere economico. Quindi nessun pericolo c'è che la Cassa di malattia stabilisca prestazioni minori a quelle che sono stabilite in campo nazionale, lasciando inalterati o addirittura abbassando i contributi. Questo pericolo non esiste.

D'altra parte ricordo ai signori Consiglieri quanto si discusse nel 1954 in sede di approvazione della legge sulla ricostituzione delle Casse di malattia. Allora tutti abbiamo convenuto che le maggiori prestazioni esistenti in campo locale rispetto all'INAM, venissero conservate, e che viceversa si dovessero adeguare le prestazioni dove in campo locale erano inferiori a quelle dell'INAM. Questo principio era stato accolto da tutti, ed è stato anche applicato; abbiamo visto che questo risultato è stato possibile applicarlo e non ha portato conseguenze di carattere finanziario rilevabili. Quindi, quando noi stabiliamo come prima che comunque i contributi in campo nazionale non si superano — anche l'altra volta abbiamo detto: « contributi delle Casse di malattia uguali ai contributi dell'INAM, e implicitamente abbiamo ammesso che non si superano i contributi esistenti in campo nazionale » — quando lo stesso principio rimane, abbiamo inoltre questo fatto: un incentivo che a uguale contributo corrispondano nella nostra zona maggiori prestazioni.

Per questi motivi prego i Consiglieri di voler considerare la necessità di poter disciplinare alcune, poche categorie, diversamente da quanto è stabilito in campo nazionale, accettando la formula-

zione che le aliquote non possono essere superiori a quelle in campo nazionale, e con ciò accettando anche un atto di fiducia verso l'autonomia nel campo delle Casse di malattia autonome, che riescono a dare migliori prestazioni, a svolgere i servizi in modo migliore, senza inasprire i contributi assicurativi, inaspriendo i quali si viene a creare un danno indirettamente ai lavoratori, perchè sappiamo che il contributo è parte del salario destinato alle necessità future.

SCOTONI (P.C.I.): La spiegazione data dall'Assessore può essere convincente per quanto riguarda il motivo che ha spinto la Giunta a proporre questa modifica, ma non mi pare però che sia altrettanto convincente per la formazione data alla nuova proposta.

Intanto viene da domandarsi una cosa: lo Statuto dice che le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'INAM. Qui nel testo si dice: « salvo per quelle categorie per le quali la legge... », quale legge? « ...o per contratto collettivo di lavoro hanno diritto a prestazioni sanitarie ed economiche in forma e misura diversa da quelle erogate dall'INAM ».

Se è diversa i casi sono tre: potrà essere pari, potrà essere maggiore o inferiore. Se la prestazione è pari, dovrebbe corrispondere anche un medesimo contributo: dà la stessa cosa, è giusto che riceva la stessa cosa. Se è superiore, mi risulta estremamente difficile il concepire che le Casse di malattia possano dare di più, e perchè danno di più ricevere un minore contributo; non vedo perchè ci debba essere questa correlazione che, anzi, mi sembra addirittura impossibile. Terza ipotesi: inferiore. Può sussistere il caso che le prestazioni siano inferiori? No, perchè sarebbe in contrasto con lo art. 6 dello Statuto.

Inoltre, nella motivazione della relazione è detto che si vuole andare incontro a due esigenze: « alle prestazioni diverse e a quei casi che in sede regionale sono soggetti all'obbligo delle assicurazioni, categorie che invece non hanno tale assistenza e quindi tale obbligo in campo nazionale ». Se queste categorie sono esclusivamente i dirigenti di azienda, per questa parte provvede un successivo

comma e non se ne parli più; ma se invece, come sembrerebbe desumersi dal testo che porto come esempio, oltre quella dei dirigenti di azienda esistono altre categorie, la norma sarà inapplicabile perchè sarebbe una categoria che in campo nazionale dall'INAM non è assistita. Quindi penso che per quella categoria indubbiamente non verranno pagati i contributi, perchè non credo che l'INAM riscuota contributi da certe categorie alle quali non fa un'assistenza. Allora per quella categoria dovrebbe essere fissata dal Presidente della Giunta Regionale, il quale però non può stabilire una aliquota superiore a quella fissata in campo nazionale. Ma se quella nazionale non esiste, come si fa a porre un'aliquota che sia inferiore a zero? Bisognerebbe passare ai numeri negativi, e che invece di dare per tale assicurato dal datore di lavoro alla Cassa, sia pagato dalla Cassa al datore di lavoro, cosa che penso di poter escludere dalle intenzioni dell'Assessore. Quindi anche in questa ipotesi la disposizione non funziona.

Inoltre mi sembra anche equivoca dove dice « in forma e misura diverse »; infatti la misura diversa potrebbe giustificare un diverso contributo, ma la forma? Potrebbe esserci lo stesso onere di prestazioni, ma dato in forma diversa, e questo non giustificerebbe uno sganciamento dalle quote che vengono pagate all'INAM. Se vi è nella sostanza una diversità, cioè se le Casse danno di più o di meno — ammesso che possano dare di meno, non ripeto l'argomento che ho detto prima —, allora capisco che le quote possano essere diverse, ma se la differenza è solo nella forma, non dovrebbe giustificarsi una diversa forma di contributo.

D'altra parte mi pare che se le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori intendono per qualche motivo di svincolarsi dalla disciplina fissata per l'INAM e addivenire ad una diversa forma assistenziale, dovrebbe pur esserci anche la Cassa che ha diritto di dire la sua parola! Altrimenti potrebbero avvenire degli accordi che, seppure vantaggiosi per quella determinata e limitata categoria, sarebbero tali a spese poi degli altri. Quindi, caso mai, dovrebbero essere le Casse di malattia che intervengono come terza parte nelle trattative, dicendo: — va bene, voi questo tipo di assistenza volete sbrigarvelo con un accordo fra di voi; sì,

noi vi riconosciamo, siccome ci sollevate da un onere, ci date una riduzione sulle quote che ci pagate che press'a poco corrisponda ai dieci milioni —, perchè altrimenti le Casse vengono ad essere messe in una situazione minoritaria.

Per questi motivi credo che la formulazione, anche se le intenzioni potevano corrispondere ad una esigenza, sia per lo meno difficile, ed anche forse tale da sollevare delle eccezioni sulla legittimità di questa disposizione di legge. Non so se una tale forma di contribuzione — perchè poi oggi in realtà questi contributi sono contributi obbligatori, sono praticamente delle imposte che si pagano —, possa essere fatta con decreto o se non ci voglia invece una legge! Ed allora da qui potrebbero sorgere gravi contestazioni, forse taciute in fase di discussione, ma sollevate una volta che la legge fosse entrata in vigore o che fosse al vaglio del Governo.

Quindi penso che la proposta di Molignoni possa essere sostenuta, non come una ripulsa al concetto animatore di questo secondo comma, ma come una necessità di un riesame per adeguare agli intenti giusti uno strumento efficace a raggiungere questi intenti.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Per quanto riguarda la formulazione devo dire che è stata studiata parola per parola col Ministero del lavoro. Questo non ha importanza, lei dice, ma ci siamo garantiti perchè questo è uno dei punti più delicati del nostro progetto di modifica della legge. Circa la questione della sostanza, cioè delle categorie le quali per contratti collettivi hanno diritto a prestazioni economiche in forma o in misura diversa da quella erogata dall'INAM, desidererei che considerasse questa soluzione: lo spostamento degli oneri avviene fra le Casse malati e i datori di lavoro.

Il lavoratore qui non c'entra, nel senso che non è che si vengano ad aumentare o diminuire le prestazioni che lui dovrà avere. Per lui è indifferente che vengano da destra o da sinistra, basta che le prestazioni vengano. Ora, ad un certo punto subentra prevalente l'intervento di carattere finanziario del datore di lavoro, il quale dà tutto o in parte lo stipendio; oppure l'intervento di caratte-

re finanziario dell'ente, della Cassa malati, la quale dà l'indennità di malattia. Ma il lavoratore, che venga dal datore di lavoro o dalla Cassa di malattia, ha sempre quello che gli spetta, quindi non ha niente in più o in meno che in campo nazionale.

Fra l'altro, proprio nella legge, a proposito dei lavoratori del commercio, è stato citato questo decreto ministeriale del 12.3.1943, il quale garantisce il miglior trattamento rispetto a quello che esiste in campo nazionale da parte dell'INAM e stabilisce che il trattamento da parte dei datori di lavoro e dell'INAM non potrà superare il trattamento cumulativo, cioè l'intero stipendio, perchè ci sono precise disposizioni di legge.

Prendete anche il settore del credito e delle assicurazioni: in questo settore c'erano istituti di credito e di assicurazione che facevano capo all'INAM e istituti di credito e di assicurazione che facevano capo alle Casse di malattia, prima della ricostituzione delle Casse. Quel settore che faceva capo alle Casse di malattia aveva il trattamento economico e sanitario degli impiegati del commercio, quindi aveva la presenza preponderante economica dei datori di lavoro; quel settore che faceva capo all'INAM aveva solo il trattamento sanitario da parte delle Casse di malattia e non gli interventi di carattere finanziario; pagava la ditta, la banca, l'assicurazione. Adesso, ricostituite le Casse, e fuso anche il settore che faceva parte dell'agricoltura gestito dall'INAM, quel settore che prima era con l'INAM chiede lo stesso trattamento che aveva il settore che faceva parte della Cassa di malattia.

Anche in questo caso avviene uno spostamento, e anzichè pagare l'indennità di malattia, lo stipendio, interamente il datore di lavoro, lo pagherà in parte il datore di lavoro ed in parte la Cassa; a questo corrisponde un aumento di contributo, ma non un aumento di contributo tale da eguagliare quello che può essere in campo nazionale. Ecco dunque come le situazioni si presentano. Vorrei che i Consiglieri fossero presenti alle riunioni con le categorie interessate per rendersi conto del perchè noi abbiamo proposto questa modifica a questo punto. Non so più che cosa dire.

SCOTONI (P.C.I.): Basta chiamarci, e allora ci saremo! Vorrei anzitutto dire questo: che l'Assessore può avere una qualsiasi opinione nei miei

confronti, lo pregherei però quando porto un argomento di non volermi dire che a Roma gli hanno parlato in un'altra maniera, portarmi gli argomenti che gli hanno detto a Roma, dirmi semplicemente: no, tu hai torto, perchè a Roma mi hanno detto così. Lei, nel suo intimo, può fare l'apprezzamento che vuole, ma le sarei grato se non volesse esternarlo in questo modo in sede di Consiglio.

Gli argomenti portati, poi, mi pare non siano molto chiari. Lei dice che il lavoratore non c'entra. Ma io leggo qui « per legge o per contratto collettivo di lavoro »; i contratti collettivi di lavoro, voi sindacalisti, interessano i lavoratori o li fanno soltanto i datori di lavoro? Io credo che c'entrino i lavoratori, per lo meno formalmente, e penso che c'entrino anche sostanzialmente, perchè questo trattamento è diverso, superiore o maggiore, e credo che il lavoratore sia molto interessato acchè il suo trattamento sia superiore o inferiore.

Potrebbe essere disinteressato se semplicemente vi fosse un trasferimento dell'onere corrispondente a quello che lui riceve, in questo caso però si faccia una convenzione tra la Cassa e la categoria dei datori di lavoro. Se la Cassa dice ad un certo punto: invece che gestire io e dare io questo «x» al lavoratore glielo dà il datore di lavoro, dovrebbe rimborsare quella cifra che essa non spende. Ma questo attraverso una libera trattativa fra la Cassa e gli interessati a questa fase, e forse perchè potrebbe anche il lavoratore avere un diverso interesse acchè il trattamento gli provenga da un ente pubblico o da un privato. Ma anche messa in disparte questa obiezione, in un certo senso secondaria, le trattative, dovrebbero intercorrere tra datori di lavoro e Casse, e allora le Casse direbbero: tu, lavoratore, dall'INAM ricevi 100, qui ricevi 101 o 100, non domandare oltre, non guardare da che parte ti viene, quello che ti spetta lo ricevi; poi che noi ci si metta d'accordo con i datori di lavoro perchè questa prestazione ti venga data da loro è una cosa che riguarda noi, come Cassa malati, e in quella sede stabiliamo di dare un rimborso alle Casse malati. Questo mi sembra. L'Assessore dice: c'è un decreto e vi sono anche delle disposizioni. Queste disposizioni di legge e decreto ritengo però che non riguardino solo i lavoratori del Trentino-Alto Adige, ma...

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Delle nuove province!

SCOTONI (P.C.I.): Allora sarà probabilmente solo questo decreto, che non so di quando sia, ma non saranno molte altre queste leggi, perchè non credo che delle leggi nazionali, dopo l'entrata in vigore del nostro Statuto, possano venire a disciplinare questa materia.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): E' del 1943!

SCOTONI ((P.C.I.): Ecco, da allora sono state cambiate chissà quante volte e aggiornate le aliquote, e indubbiamente se delle leggi stabilissero qualche cosa di diverso stabiliranno ancora un diverso contributo.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento soppressivo delle parole « salvo per quelle categorie ecc. ». L'emendamento è respinto.

Secondo emendamento: aggiungere le parole « e un pensionato, in rappresentanza della categoria ».

SCOTONI (P.C.I.): La legge 4 agosto 1955 prevede che con l'estensione dell'assistenza ai pensionati, del consiglio di amministrazione dell'INAM siano chiamati a far parte anche due rappresentanti della categoria dei pensionati. Mi sembra che oggi questa estensione esista anche nella nostra Regione, e perciò credo logico che anche nel consiglio di amministrazione delle Casse di Trento e di Bolzano ci siano i rappresentanti dei pensionati.

PRESIDENTE: Tale rappresentanza di categoria è da aggiungere all'art. 6 nuovo? Se si riferisce all'art. 6 della legge non può essere discusso.

SCOTONI (P.C.I.): Poi, in fase di coordinamento lo metta dove vuole...

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Ma non è una cosa seria, non prendete in giro la gente!

PRESIDENTE: Qui dice: « all'art. 6 è aggiunto »...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Solo per osservare all'Assessore, il quale dice « non prendete in giro la gente », che non si ha nessuna voglia di prendere in giro la gente, si ha la voglia di rendere questa legge il più operante possibile, di aggiornarla con quelle che sono le evoluzioni subite in campo nazionale. C'è stata prima la famosa storia dell'impossibilità di tornare sull'articolo che non è incluso in questo disegno di legge n. 204, ma resta evidente che è prezioso in questa sede non modificare, ma completare il quadro della conformazione del consiglio di amministrazione.

Ci mettete nella condizione di dover dire che naturalmente si riferisce a questo articolo anziché all'originale 6, perchè evidentemente la modificazione dovrebbe andare al suo posto, cioè alla conformazione del consiglio di amministrazione. Lo mettiamo qui perchè riteniamo che sia una cosa urgente, da farsi subito, per mettere la legge in una situazione di parità rispetto a quelle che sono state le modifiche operate in campo nazionale. In sede di regolamentazione lo si disporrà al suo posto naturale. Ma non dica che si vuole prendere in giro la gente! Piuttosto faccia leva sul Presidente del Consiglio perchè in questo caso, che è giustificato, deroghi da quella presa di posizione di poc'anzi e lasci operare questa modifica non nell'interesse di Scotoni, Molignoni o delle minoranze in genere, ma nell'interesse della legge stessa.

PRESIDENTE: E' posto ai voti l'emendamento preletto di aggiungere « e un pensionato in rappresentanza della categoria »: 20 voti contrari, 6 favorevoli.

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Devo fare una dichiarazione, qualunque sia il voto espresso qui...

SCOTONI (P.C.I.): Può fare una dichiarazione?

MOLIGNONI (P.S.D.I.): No!

BERTORELLE (Assessore alle attività sociali e sanità - D.C.): Una dichiarazione la posso fare, ormai il voto è stato espresso. Dichiaro, per chiarire perchè ho alzato la mano prima...

SCOTONI (P.C.I.): Presidente, domando la parola per mozione d'ordine. Può l'Assessore parlare sull'articolo già votato?

PRESIDENTE: No, l'Assessore può chiedere la parola ma non per ritornare sull'articolo che è stato già votato. Adesso non so su che cosa vuole parlare, bisogna sentire, ma non posso fare eccezioni, Bertorelle, perchè l'articolo è votato. Vuole parlare sull'art. 6?

NARDIN (P.C.I.): La discussione la introduce Lei leggendo l'articolo o un emendamento, dopo di che segue la discussione e l'Assessore o altri Consiglieri possono prendere la parola, ma appena votato l'articolo nessuno può prendere la parola per fare una dichiarazione a caso.

PRESIDENTE: Un momento, l'articolo non è stato votato, è stato votato l'emendamento, per cui l'Assessore non può parlare più sull'emendamento, ma sull'articolo si può ancora discutere.

NARDIN (P.C.I.): Gli astenuti li ha chiesti?

STOETTER (Segretario - S.V.P.): Uno!

PRESIDENTE: Quanti erano gli astenuti?

STOETTER (Segretario - S.V.P.): Due, adesso.

PRESIDENTE: Sei favorevoli all'emendamento, 20 contrari, 2 astenuti; questo è il risultato. L'emendamento è stato respinto, sull'emendamento non si può più parlare, sull'articolo sì.

Pongo ai voti l'art. 6: è approvato a maggioranza con sei contrari, 1 astenuto.

Un momento di intervallo, ma prima vorrei stabilire l'ordine dei lavori perchè qualcuno aveva una proposta da fare per domani.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Ci sono tanti contrattempi, quelli che possiamo li eliminiamo ma ci sono quelli per cui non si sa cosa fare. Cioè, ancora nell'ultima seduta del consiglio di amministrazione dell'« Avisio », avevamo deliberato di tenere una seduta del consiglio di amministrazione stesso sul luogo degli impianti, ed è fissata per domani. Qui siedono quattro membri del consiglio di amministrazione dell'« Avisio: Vinante,

Pupp, Raffaelli ed io. Personalmente non vorrei essere assente, ed anche gli altri signori Consiglieri sarebbero contenti di essere presenti; quindi veda il Consiglio ciò che vuole fare. Non vorremmo noi bloccare l'attività del Consiglio, ma comunque dobbiamo dichiarare che domani non potremo essere presenti.

PRESIDENTE: C'è la proposta di alcuni Consiglieri, che domani sono assenti, di fare una riunione nel pomeriggio: si inizierebbe alle 15 e si lavorerebbe fino alle 19. Va bene alle 15? Chi è di accordo di iniziare la riunione alle 15?

PARIS (P.S.D.I.): Domando la parola.

PRESIDENTE: La doveva chiedere prima, perchè ormai siamo in votazione. La maggioranza è favorevole perchè domani alle 15.15 si faccia seduta di Consiglio.

Dieci minuti di intervallo.

(Ore 12.45)

Ore 13.20.

PRESIDENTE: La seduta è riaperta.

#### Art. 7

*« Al quarto comma dell'art. 18 è soppressa la ultima frase: "Tranne che in caso di malattia" ».*

All'art. 7 è stato presentato un emendamento, a firma Paris, Buratti, Molignoni per mantenere la dizione «tranne che in caso di malattia», e per aggiungere «congiunta con la incapacità al lavoro».

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che non si possa votare questo articolo e questa proposta di soppressione senza esaminare il successivo articolo 9, che dice: « Agli effetti dell'assicurazione s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica, ospedaliera e di somministrazione di mezzi terapeutici, congiunta o meno con la capacità al lavoro assoluta o parziale ».

Ora che cosa succede se noi sopprimiamo «tranne che in caso di malattia»? Vi faccio degli esempi; un impiegato ha diritto allo stipendio da

parte del datore di lavoro anche nel periodo di malattia congiunta ad incapacità di lavoro, il datore di lavoro, se sopprimiamo la frase «tranne che in caso di malattia», deve corrispondere i contributi, e questo è ingiusto, perchè è un aggravio per il datore di lavoro.

Se poi la malattia si prolunga, deve assumere un'altra forza impiegatizia, versa lo stipendio ed in più i contributi anche sul nuovo stipendio. Quindi si dovrebbe intendere che il contributo è dovuto nel periodo di ferie e congedo matrimoniale, periodo di maternità per le donne, ecc., però se non sopprimiamo e non aggiungiamo «tranne che in caso di malattia congiunta ad incapacità al lavoro» si potrebbero indurre i datori di lavoro — e su questa opinione propendono in molti — a ritenere malattia, e cioè a non dover versare la contribuzione, anche quando la malattia non è congiunta all'incapacità totale o parziale di lavoro. In tal caso se ne avvantaggerebbe il datore di lavoro e ne verrebbe a soffrire il prestatore d'opera.

Ecco perchè mi pare errato sopprimere la dizione, e d'altro canto mi pare errato anche lasciarla così, per cui ritengo necessario aggiungere: «che sia congiunta con l'incapacità di lavoro», come nei casi dell'INAM, perchè in caso di ferie, congedi matrimoniali e parto, è giusto che le contribuzioni continuino, mentre non è giusto che continuino qualora è realmente ammalato ed assente dal lavoro. Non si deve peraltro prestare il fianco alla possibilità di evasioni nel ritenere che le contribuzioni non siano dovute in caso di malattia non congiunta all'assenza effettiva dal lavoro, quindi alla incapacità di lavoro.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): La soppressione della frase «tranne che in caso di malattia» è stata posta proprio per adeguarsi a quanto esiste in campo nazionale, dove durante il periodo di malattia vengono pagati i contributi, e non si vede perchè in campo locale non debba venir fatto altrettanto. Ciò è un ingiusto arricchimento da parte del datore di lavoro, e solo per questo motivo lo abbiamo messo, per adeguarci alla situazione in campo nazionale.

PARIS (P.S.D.I.): Qui entriamo nel caso in cui si arriva alla discriminazione, non etnica, ma di

lavoratori che godono di una salute di ferro e di lavoratori che annualmente sono soggetti ad un certo periodo di malattia. E' ingiusto sottoporre il datore di lavoro alla corresponsione del contributo quando non c'è una corrispondente prestazione di opera, ed è ancora più ingiusto nel caso dell'impiegato, al quale il datore di lavoro deve corrispondere l'intero stipendio, oppure parte dello stipendio, e, ripeto, in caso di malattia prolungata deve provvedere ad assumere un altro impiegato. E' un errore lasciare così, perchè siccome per malattia è intesa anche quella che non è congiunta all'incapacità di lavoro, domani il datore di lavoro potrebbe dire al proprio dipendente: «tu, caro mio, mi chiedi dieci minuti per andare alla Cassa di malattia a farti dare le aspirine perchè sei raffreddato, quindi tu per una settimana sei ammalato anche se vieni al lavoro, e non ti corrispondo il contributo». Si arriverebbe a questo se si lascia ciò che è detto nell'art. 9.

Quindi a me sembra un errore la corresponsione del contributo nel periodo di malattia, ma se la malattia non è congiunta con l'incapacità al lavoro, sarebbe ingiusto non corrispondere il contributo.

NARDIN (P.C.I.): Volevo chiedere, non sono competente, ma faccio il caso: un impiegato dell'industria il quale abbia un'anzianità da sei mesi fino a tre anni compiuti, per contratto deve ricevere l'intera retribuzione globale per due mesi e metà retribuzione globale per i quattro mesi successivi. Su questa retribuzione il datore di lavoro corrisponde i contributi alla Cassa di malattia, perchè questo è previsto dai contratti.

Quindi mi pare sia giusto in questo caso togliere «tranne che in caso di malattia», perchè, per contratto firmato dai datori di lavoro e dai rappresentanti dei lavoratori, i datori di lavoro devono corrispondere in questo caso due mesi di stipendio all'impiegato ammalato, poi per i 4 mesi successivi metà. Su questo grava il contributo verso la Cassa di malattia, ed è stabilito dai contratti, è automatico, perchè si tratta di una sospensione temporanea del rapporto di lavoro dovuta a malattia, e allora è un principio di tutti i Paesi che anche nel corso della malattia la paga venga corrisposta o totalmente o parzialmente. E' una gran-

de conquista dei lavoratori che i datori di lavoro corrispondano questa parte di salario differito agli istituti previdenziali, altrimenti faremmo un notevole passo indietro sotto questo aspetto.

**PRESIDENTE:** E' posto ai voti l'emendamento preletto: maggioranza contraria, 5 favorevoli, 5 astenuti. L'emendamento è respinto.

E' posto ai voti l'art. 7: maggioranza favorevole, 3 contrari, 1 astenuto.

**Art. 8:**

*Il primo comma dell'art. 19 è sostituito dal seguente: « Per particolari categorie di lavoratori, il cui salario sia minimo o comunque di difficile accertamento, possono essere determinati salari medi convenzionali, da valere ai soli fini del calcolo del contributo dell'assistenza malattia, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro interessate ».*

E' posto ai voti l'art. 8: unanimità.

**Art. 9:**

*Il primo comma dell'art. 22 è sostituito dal seguente: « Agli effetti dell'assicurazione s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, che abbia per conseguenza la necessità di assistenza medica, ospedaliera e di somministrazione di mezzi terapeutici, congiunta o meno con la incapacità al lavoro assoluta o parziale ».*

E' posto ai voti l'art. 9: unanimità.

**Art. 10**

*All'art. 23 è soppresso il punto b) del terzo comma: « l'indennità alle lavoratrici in stato di gravidanza e puerperio; »*

*ed è aggiunto il seguente settimo comma:*

*« Le Casse mutue provinciali di malattia provvedono anche all'erogazione delle prestazioni relative alle attività assistenziali e previdenziali di cui al punto c) dell'art. 1 della presente legge ».*

E' posto ai voti l'art. 10: unanimità.

**Art. 11**

*Il punto f) dell'art. 24 è sostituito dal seguente:*

*« I fratelli, le sorelle, ed i nipoti del capofamiglia, se con esso conviventi ».*

E' posto ai voti l'art. 11: unanimità.

**Art. 12**

*L'art. 34 è sostituito dal seguente:*

*« La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento del comitato di collegamento tra le due Casse, di cui all'art. 14.*

*« L'onere delle spese riguardanti gli emolumenti da corrispondersi ai membri del comitato, farà capo al corrispondente capitolo di bilancio relativo alle spese per le sedute delle commissioni regionali.*

*« L'onere delle spese per l'espletamento dei compiti indicati nell'art. 14 bis, farà capo ad apposito capitolo dello stato di previsione del Bilancio regionale ».*

All'art. 12 è stato presentato un emendamento aggiuntivo, a firma Schatz, Forer, Brugger, del seguente tenore: « La nomina del comitato di collegamento di cui all'art. 4 della presente legge viene fatta previa deliberazione della Giunta Regionale ».

**BERTORELLE** (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Sul merito di questo emendamento non abbiamo niente da osservare; è da dire che quando è stato nominato il comitato di collegamento, la delibera è passata in Giunta, e quindi il decreto è stato preso « previa deliberazione della Giunta ».

Quando la Giunta assicura che oggi come domani la nomina del comitato di collegamento dovrà avvenire « previa deliberazione della Giunta », penso che i proponenti potrebbero essere soddisfatti; è un impegno che prendiamo oggi e che viene messo a verbale della seduta odierna.

Questo è un fatto: siccome l'art. 12 parla della parte finanziaria e non parla della composizione del comitato di collegamento, questo emendamento non trova il suo giusto collocamento; facciamo una cosa che, dal punto di vista della tecnica legislativa, non è corretta. La sostanza è raggiunta; la Giunta dichiara che la nomina del comitato di collegamento avverrà con atto di Giunta, e questa dichiarazione viene messa a verbale della seduta.

**FORER** (S.V.P.): Avevamo intenzione di fare questa proposta di emendamento già prima, è sta-

ta una svista da parte nostra di portarla alla Presidenza un po' tardi. Di per sè devo dar ragione all'Assessore quando dice che il posto più adatto sarebbe stato in quell'art. 4 dove si parla della nomina del comitato stesso. Però ritengo che Schatz, che ha firmato con me l'emendamento, sarà d'accordo di dare facoltà al Presidente, in sede di coordinamento della legge, di aggiungere questo comma all'art. 4 se per la tecnica legislativa risulta necessario.

Ma penso che se l'Assessore e la Giunta non hanno niente in contrario, per un tale motivo di puro formalismo non debba essere respinto l'emendamento, a maggior ragione perchè in tutte le altre leggi, quando si trattava della nomina di commissioni, è stata sempre la Giunta a prendere la formale deliberazione. Tanto più in questo caso, dove non si tratta di persone già designate a priori, ma dove c'è un esperto che deve essere scelto dal Presidente, e ritengo che sarebbe bene che specialmente per la nomina di questo esperto esista una deliberazione di Giunta. Se la Presidenza ritiene che non sia più possibile aggiungerlo qui, non possiamo insistere, ma riteniamo che per questo motivo formale non sia il caso di rigettarlo se si considera giusto il principio che la Giunta debba prendere una deliberazione.

NARDIN (P.C.I.): Però prima, Forer, avete votato contro la nostra proposta!...

PRESIDENTE: Guardate, la dizione «la nomina del comitato di collegamento di cui all'art. 4 della presente legge viene fatta previa deliberazione della Giunta Regionale», può benissimo venire aggiunta all'art. 12. Esteticamente non sta bene, ma non per questo la legge...

NARDIN (P.C.I.): Prima era brutto il nostro!.

PRESIDENTE: Si tratta di un'altra discussione, è già stata votata, ma si tratta sempre di un articolo ancora in discussione. E' una cosa diversa.

NARDIN (P.C.I.): Due paesi e due misure!

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola? In questo caso non si modifica l'art. 4, sul quale si è già votato, ma l'art. 12; sull'art. 4 non si può

più discutere. Ripeto che approvando questo emendamento si fa un'aggiunta all'art. 12, che non avrà una bella forma dal lato estetico, ma la cosa è completamente possibile perchè si tratta sempre di un articolo che è modificato.

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Ma l'art. 12 di questa legge modifica l'art. 34 della legge vecchia. Ora, l'art. 34 riguardava il finanziamento del comitato di collegamento e quando inseriamo accanto al finanziamento del comitato di collegamento una disposizione che riguarda la composizione del comitato di collegamento, non so se facciamo una buona opera di legislatori.

PRESIDENTE: Questo è un motivo per cui si può respingere; come ho fatto votare prima quello dei pensionati, così faccio votare questo. Come lei dice stona e sono d'accordo e si può anche respingere questa dizione, ma siccome si tratta di una modifica ad un articolo che è in discussione, dobbiamo discuterla, come è stata discussa, e respinta, dal Consiglio l'aggiunta circa la rappresentanza dei pensionati. Altri che chiede la parola? Chi è d'accordo con l'emendamento?

ALBERTINI (Presidente G. P. Trento - D.C.): Lo legga, non lo conosciamo.

PRESIDENTE: Aggiungere alla dizione del nuovo articolo 12, la seguente frase: «la nomina del comitato di collegamento di cui all'art. 4 della presente legge viene fatta previa deliberazione della Giunta Regionale». Con questo non si modifica il testo di un articolo approvato, ma il testo dello art. 12, e formalmente la cosa è a posto. Chi è d'accordo alzi la mano: 17 contrari, 9 favorevoli, 3 astenuti.

E' posto ai voti l'art. 12: maggioranza favorevole, 4 contrari, 7 astenuti.

#### Art. 13

*«Le disposizioni della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige».*

E' posto ai voti l'art. 13: unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto?

BERTORELLE (Assessore attività sociali e sanità - D.C.): Volevo ritornare sulla proposta che è stata presentata dai Consiglieri della minoranza relativamente all'inserimento nel consiglio di amministrazione di un rappresentante dei pensionati, per dichiarare che in quella occasione abbiamo votato contro l'emendamento non perchè non siamo convinti della necessità ed opportunità che i pensionati facciano parte del consiglio di amministrazione, ma solo perchè era stato proceduralmente inserito male, in un articolo che non andava. Devo dire che sarà nostra cura stabilire nella legge elettorale che anche i pensionati facciano parte del consiglio di amministrazione, come è stabilito dalla legge del 4 agosto 1955.

PRESIDENTE: Prima di passare alla votazione vorrei che il Consiglio stabilisse l'ordine dei lavori, non per domani che è già stabilito, ma per giovedì.

PARIS (P.S.D.I.): Prima di tutto io avrei piacere di sapere qual è l'ordine dei lavori per domani; per domani abbiamo stabilito un orario di lavoro e non l'ordine dei lavori. Siccome nel pomeriggio devo partecipare ad una seduta del Mediocredito, vorrei sapere se verranno discusse le proposte di legge n. 205 e 207, oppure se si prenderà in esame il disegno di legge n. 203.

PRESIDENTE: Si segue l'Ordine del giorno, salvo che domani il Consiglio non voglia cambiare.

PARIS (P.S.D.I.): Può pronunziarsi ora il Consiglio? Questo chiedo.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Domani iniziamo alle 15.15. Procedendo secondo l'Ordine del giorno, troviamo « Concessioni di contributi alle Province di Trento e Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali ». Questo progetto di legge richiede la presenza dell'Assessore ai lavori pubblici e mi viene detto adesso che è assolutamente escluso che a quell'ora possa essere presente, avendo preso impegni che non può

disdire. Perciò proporrei che si tratti il disegno di legge di cui al punto 12) dell'Ordine del giorno, cioè « Risoluzione di controversie in materia di spedalità », e il successivo punto 13). Poi, eventualmente, tratteremo il disegno di legge n. 203.

PARIS (P.S.D.I.): Posporre il punto 13?

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): Se volete, da parte mia sì. Ma è una disperazione presumere di poter conciliare le esigenze di tutti; uno è assente per una ragione l'altro per un'altra. Per me non faccio difficoltà, ma bisogna che siano d'accordo anche gli altri, i quali domani e dopodomani non sono presenti.

PRESIDENTE: Domani si segue l'Ordine del giorno, salvo che il Consiglio non decida diversamente.

Il cons. Scotoni chiede la parola per dichiarazione di voto.

SCOTONI (P.C.I.): Avevo sperato prima, quando è stato espresso voto negativo sui pensionati, che questo voto negativo fosse determinato esclusivamente da una questione procedurale. Le parole dell'Assessore rilevano che c'è qualche cosa di più e di diverso, in quanto è ovvio che la proposta da lui formulata porterà alla conseguenza che abbinando al problema elettorale anche quello della rappresentanza dei pensionati si arriverà alla prossima legislatura, e non so che cosa succederà; comunque per un anno ancora i pensionati resteranno privi di rappresentanza in seno al consiglio di amministrazione. Quindi, sentita la dichiarazione dell'Assessore, dichiaro che voterò contro questa legge proprio per questo motivo, riservandomi di presentare una leggina urgente che regoli direttamente l'argomento.

PRESIDENTE: Domani alle ore 10 si riunisce la Commissione alle finanze per dare il parere sul disegno di legge n. 205: « Concessione di contributi alle Province di Trento e Bolzano per la sistemazione ed asfaltatura di strade provinciali ».

Si procede alla votazione del disegno di legge n. 204.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Il Consiglio è pregato di decidere se per giovedì si adotta l'orario fino alle ore 14, o l'orario spezzato, cioè mattina e sera.

PARIS (P.S.D.I.): Signor Presidente, qui navighiamo sempre nel Mare dei Sargassi, dell'incertezza. Nessuno può assumere impegni perchè non si sa dall'oggi al domani quale è l'orario di lavoro, cosa che non torna certamente ad onore del Consiglio e nemmeno a vantaggio dell'economia del tempo che ciascuno di noi credo deva fare. Oltre a questo mi pare che non possiamo vantarci di una eccessiva puntualità dei lavori del Consiglio, e qui è ora di dirlo chiaro.

Se si convoca il Consiglio alle 9.15 queste 9.15 devono essere le 9.15, e non, come stamane, cominciare alle 10.12 e poi dichiarare una sospensione di 10 minuti mentre questa sospensione, ho controllato, è durata 40 minuti! Naturalmente è una cosa che non può andare, non si può, nè da parte Sua, Presidente, nè da parte nostra, dei Consiglieri, anch'io assumo la mia parte di responsabilità. Perchè vengo in ritardo tante volte? Perchè è naturale che se il Consiglio è convocato alle 9.15 e so che inizia alle 10, vengo alle 10! Cosa vengo a fare prima? A passeggiare nei corridoi?

Ecco perchè mi pare che si potrebbe ottenere un maggior rendimento se si osservasse veramente l'orario continuato, che dà dei vantaggi a ciascuno di noi perchè, oltre ai lavori del Consiglio, abbiamo i lavori di preparazione, di lettura dei giornali, di lettura di opuscoli, l'acquisizione di dati, oltre alle questioni private, che voglio tralasciare.

Ma con questa incertezza non si riesce mai a programmare un determinato modo di lavoro perchè non si sa mai come vanno a finire le cose. Oltre a questo, siamo in periodo estivo, ognuno di noi, credo, sente il bisogno di andare a riposarsi per alcuni giorni, perchè se è vero che il Consiglio per tre mesi non ha lavorato, c'è stata però la campagna elettorale, alla quale ognuno di noi ha dato il proprio contributo; ora siamo alla vigilia della campagna elettorale per le regionali e personalmente non mi sento di affrontarla sfiato. Ho dei doveri verso me stesso, verso il Partito, verso gli elettori. Perciò ritengo che si debba prendere una decisione di più rispetto verso se stessi e verso il lavoro e verso coloro che ci hanno mandato qui.

PRESIDENTE: Qual'è la sua proposta?

PARIS (P.S.D.I.): Di adottare l'orario continuato e di rispettare l'orario: se si dice le 9.15 siano le 9.15; se la sospensione è di 15 minuti sia di 15 minuti!

PRESIDENTE: Alle 9.15 non si è mai detto, si è detto sempre alle 9.30. Oggi alle 9.35 io c'ero ma mancavano 2/3 dei Consiglieri.

PARIS (P.S.D.I.): Lei, Presidente, deve cominciare!

PRESIDENTE: No, perchè perdiamo un'ora almeno, se non c'è il numero legale...

PARIS (P.S.D.I.): Finchè non si vota questo numero legale non c'è, ma i Consiglieri sono qui!

PRESIDENTE: Comunque, lei vuole mantenere l'orario fino alle 14. Altri che chiedono la parola?

MENAPACE (Indip.): Presidente, si potrebbe estendere la situazione su molti particolari che si dicono nei corridoi, per esempio sul funzionamento della Camera e del Senato, dove, pur in assenza di qualche Ministro o anche quando sono assenti tutti, se c'è quello competente nella materia i lavori continuano regolarmente secondo i piani pre-stabiliti. Certo, credo che anche ai colleghi dispiaccia che ci siano interruzioni, che comprendiamo da che cosa sono motivate ma che nel Consiglio non dovrebbero verificarsi con troppa frequenza, perchè il Consiglio ha il suo lavoro e deve compiere il suo mandato, e dovrebbe quindi svolgere entro un termine abbastanza preciso i suoi compiti di organo legislativo senza lasciar accumularsi materie che poi costringono a sessioni che durano 4 settimane.

Ma queste considerazioni lasciamole da parte, io mi permetto, Presidente, di richiamarmi al Suo impegno. Lei si era giustamente impegnato verso il Consiglio con il dire che durante la stagione invernale l'orario sarebbe stato diviso in sedute della mattina e del pomeriggio, ma che con il cominciare della stagione estiva l'orario sarebbe stato quello continuato, e che il sistema ed il metodo sarebbe stato costantemente questo. Un voto del

Consiglio aveva approvato il Suo punto di vista e si riteneva che questo fosse ormai il criterio e la prassi. Io mi permetto di chiederLe di conservare questo principio, da Lei proposto ed adottato, e che i lavori proseguano nella forma che era stata anteriormente stabilita.

AMONN (S.V.P.): Vorrei aggiungere qualche parola come Presidente di una Commissione legislativa che riveste una certa importanza, cioè della Commissione alle finanze. Con questo metodo di lavoro, di fissare il giorno prima come si lavora il giorno dopo, non possiamo convocare in tempo utile la Commissione. Oggi ci siamo riusciti, ma dopo due minuti abbiamo sentito che l'on. Paris, membro della Commissione, domani non potrà essere presente e questo è senz'altro controproducente, perchè i Consiglieri che fanno parte della Commissione hanno certamente compiti molto importanti e delicati. Siccome noi siamo Consiglieri regionali e anche provinciali e facciamo parte di Commissioni — personalmente, per fortuna, solo di due provinciali e di due regionali — capita che difficilmente si può convocare una Commissione.

Perciò rivolgerei la viva preghiera (per me è indifferente, perchè ritengo che dobbiamo metterci a disposizione completamente per il lavoro che abbiamo assunto), di fissare il programma il lunedì per tutta la settimana. Perchè con questo ritmo non siamo certi di disporre del tempo di domani e di poter fissare la convocazione delle Commissioni per le quali siamo anche responsabili. E forse con l'orario continuato ci si riuscirebbe meglio.

PRESIDENTE: Avevamo stabilito di adottare l'orario fino alle ore 14 per questa sessione, ma alcuni Consiglieri mi hanno chiesto se si poteva modificare l'orario. Se non sorgono più opposizioni, rimane fissato che per questa sessione si lavora fino alle 14.

Domani è fissato per il pomeriggio, giovedì e venerdì si lavora fino alle 14.

Esito della votazione della legge n. 204: 31 voti favorevoli, 8 contrari, 1 scheda bianca.

La seduta è tolta.

(Ore 14,10).